

Regione
Toscana



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE TERZA n. 16 del 16-04-2025

Supplemento n. 92

mercoledì, 16 aprile 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	3
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	4
REGIONE TOSCANA - Direzione Attività Produttive - Settore Politiche di Sostegno alle Imprese	
DECRETO 4 aprile 2025, n. 6966 - certificato il 7 aprile 2025 PR Toscana Fesr 2021-2027 - Azione 1.3.2 "Sovvenzioni per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo fino a Euro 50.000,00". Integrazio- ne bando approvato con decreto dirigenziale n. 24538/2024 e ss.mm.ii.	4
REGIONE TOSCANA - Direzione Attività Produttive - Settore Politiche Oriz- zontali di Sostegno alle Imprese	
DECRETO 4 aprile 2025, n. 6967 - certificato il 7 aprile 2025 PR Toscana Fesr 2021-2027 - Sub-Azione 1.3.2.1 "Sovvenzioni alle PMI per l'abbattimento degli interessi e delle commissio- ni di garanzia sui finanziamenti concessi dalle banche sulla li- nea di credito "Regione Toscana EU blending 2023-0118" della BEI". Integrazione bando approvato con decreto dirigenziale n. 3241/2025 e ss.mm.ii.	62

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Responsabile di settore Serena MODRIC

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 5461 del 19-03-2025

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 6966 - Data adozione: 04/04/2025

Oggetto: PR Toscana Fesr 2021-2027 - Azione 1.3.2 "Sovvenzioni per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo fino a Euro 50.000,00". Integrazione bando approvato con decreto dirigenziale n. 24538/2024 e ss.mm.ii.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD007944

IL DIRIGENTE

Vista la Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”;

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 239 del 27 luglio 2023 con la quale è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2025, approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 02 ottobre 2024 n. 73, con particolare riferimento al Progetto regionale 2 “Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione”, Obiettivo 2 “Sostenere l’accesso al credito”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 100 del 19 dicembre 2024 “Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Approvazione.”;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.06.2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.06.2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1173 del 17 ottobre 2022 che prende atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea, C(2022) n. 7144, del 3 ottobre 2022, che approva il Programma “PR Toscana FESR 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione Toscana in Italia CCI 2021IT16RFPR017;

Vista la DGR n. 329 del 25 marzo 2024 che approva la versione n. 3 del Programma regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027;

Tenuto conto che tra le iniziative per rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi, di cui all’obiettivo specifico 1.3 del PR TOSCANA FESR 2021-2027, è prevista l’Azione 1.3.2 che sostiene gli investimenti produttivi delle PMI attraverso l’accesso al credito;

Visto il Documento di attuazione regionale (DAR) del “PR Toscana FESR 2021-2027”, versione 3, approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 1539 del 23 dicembre 2024;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 24538 del 31/10/2024, come integrato dal d.d. n. 26284 del 27.11.2024, con il quale è stato approvato, secondo gli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 756 del 25.06.2024 e s.m., il bando “Sovvenzioni per l’abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo fino a Euro 50.000,00” nell’ambito dell’Azione 1.3.2 “Sostegno alle PMI – investimenti produttivi” del PR Toscana Fesr 2021/2027;

Considerato che, ai sensi della DGR. n. 756 del 25.06.2024, come modificata dalla DGR. 843 del 15.07.2024, i soggetti destinatari del bando devono operare, tra l’altro, nei settori ritenuti ammissibili dalla DGR. n. 1155 del 09.10.2023 e dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L. n. 662/1996 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;

Visto che, a fronte di un errore materiale, l'elenco dei codici Ateco ammissibili, di cui al paragrafo 4.1 dell'allegato 1 "Bando", approvato con d.d. n. 26284 del 27.11.2024, non è integralmente allineato alla DGR. n. 1155/2023 e alle disposizioni del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L. n. 662/1996;

Ritenuto, quindi, relativamente ai codici Ateco ammissibili, di integrare il sopra richiamato bando al paragrafo 4.1, al fine di uniformarlo a quanto previsto dalla DGR. n. 1155/2023 e dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L. n. 662/1996;

Dato atto che, ad oggi, non sono pervenute domande per la partecipazione al bando a valere sui codici Ateco oggetto della presente integrazione e che pertanto la stessa introduce elementi neutrali rispetto ai beneficiari del bando che hanno già presentato domanda di agevolazione;

Considerato inoltre che il bando prevede la concessione di sovvenzioni a fondo perduto abbinate alla garanzia nella forma della riassicurazione alla Sezione Speciale – Regione Toscana del Fondo di Garanzia, di cui alla L. n. 662/1996, ai sensi dell'art. 22 o dell'art. 17 del Reg. UE 651/14;

Richiamato il paragrafo 5.2.1 del bando nel quale si prevede che, ai fini dell'agevolazione, *“l'inizio del progetto è stabilito alla data di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi e finanziati sul portale dell'Organismo intermedio. In caso di inizio antecedente alla suddetta data, l'avvio dei lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda al bando”*;

Considerato tuttavia che, ai soli fini dell'ammissione del progetto alla riassicurazione obbligatoria del Fondo di Garanzia, l'investimento deve essere avviato in data successiva alla presentazione della domanda di riassicurazione al Fondo;

Ritenuto pertanto opportuno modificare il paragrafo 5.2.1 del bando al fine di chiarire meglio la definizione di "avvio dei lavori" in presenza dell'obbligatorietà della riassicurazione al Fondo di Garanzia;

Ritenuto, conseguentemente, di procedere alle integrazioni di cui sopra mediante la sostituzione dell'Allegato 1 "Bando" approvato con d.d. n. 26284 del 27.11.2024;

Dato atto che il presente atto non comporta oneri nuovi o aggiuntivi a carico del Bilancio regionale;

DECRETA

1. di integrare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, il bando "Sovvenzioni per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo fino a Euro 50.000,00", mediante la sostituzione dell'Allegato 1 "Bando" approvato con d.d. n. 26284 del 27.11.2024;

2. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A;

Il Dirigente

Allegati n. 1

1

Allegato_1_Bando

3ed38867d2a31177503c1b575a6e17a8e9253e6de9982cb4c7e1b8de8852b6eb



Allegato 1 Bando

**PR TOSCANA FESR 2021-2027
OP1 Os.a3– Rafforzare la crescita e la competitività
delle PMI**

Azione 1.3.2

“Sostegno alle PMI – investimenti produttivi”

Bando

**“Sovvenzioni per l’abbattimento degli interessi e
delle commissioni di garanzia su finanziamenti di
importo fino a Euro 50.000,00”**

Indice generale

1. Definizioni essenziali.....	4
2. Finalità.....	9
2.1 Obiettivo dell'intervento.....	9
2.2 Articolazione dell'intervento.....	10
3. Dotazione finanziaria.....	10
4. Destinatari e requisiti di ammissibilità.....	10
4.1 Destinatari.....	10
4.2 Requisiti di ammissibilità.....	13
4.2.1 Iscrizione in pubblici registri.....	13
4.2.2 Localizzazione del progetto.....	13
4.2.3 Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva).....	13
4.2.4 Procedure concorsuali.....	13
4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi.....	14
4.2.6 Responsabilità amministrativa.....	14
4.2.7 Precedenti penali.....	14
4.2.8 Contrasto lavoro irregolare.....	16
4.2.9 Procedimenti penali in corso in materia di lavoro.....	16
4.2.10 Deggendorf.....	17
4.2.11 Dimensione Impresa.....	17
4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria.....	17
4.2.13 Soggetto attivo/stato di inattività.....	17
4.2.14 Domicilio digitale.....	17
4.2.15 Impresa in difficoltà.....	17
4.2.16 Delocalizzazione.....	17
4.2.17 Contrasto alla discriminazione.....	18
4.2.18 Rating di legalità.....	18
4.2.19 Posizione debitoria verso il bilancio regionale.....	18
4.2.20 Antiriciclaggio [ad eccezione di imprese individuali e liberi professionisti].....	19
5. Progetti e investimenti ammissibili.....	19
5.1 Progetto.....	19
5.2 Termine iniziale e termine finale del <i>progetto</i>	19
5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del <i>progetto</i>	19
5.2.2 Termine finale per la realizzazione del <i>progetto</i>	20
5.3 Investimenti ammissibili.....	20
5.4 Massimali di investimento.....	20
5.5 Spesa ammissibile al FESR.....	20
5.6 Caratteristiche del finanziamento.....	20
5.7 Forma e intensità dell'agevolazione.....	21
5.8 Cumulo.....	23
6. Presentazione della domanda, istruttoria e concessione.....	23
6.1 Presentazione e perfezionamento della domanda.....	23
6.1.1 Presentazione della domanda.....	23
6.1.2 Perfezionamento della domanda.....	26
6.2 Istruttoria.....	26
6.2.1 Verifica di ammissibilità.....	27
6.2.2 Cause di inammissibilità della domanda.....	28
6.3 Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione.....	29
6.4 Verifiche dei requisiti dopo la concessione.....	30
6.4.1 Verifica delle attestazioni del revisore legale.....	31
6.4.2 Esito negativo dei controlli.....	31
7. Rinuncia all'agevolazione entro i termini.....	31
8. Modalità di rendicontazione ed erogazione.....	31
8.1 Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione.....	31
8.2 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione.....	33

8.3 Verifica del DURC in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo.....	33
9. Obblighi del beneficiario.....	34
10. Monitoraggio, ispezioni e controlli.....	37
10.1 Monitoraggio.....	37
10.2 Controlli in loco e ispezioni.....	37
11. Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe.....	37
11.1 Variazioni del <i>progetto</i>	37
11.2 Variazione del soggetto beneficiario.....	37
11.3 Proroga.....	39
12. Soccorso istruttorio.....	40
13. Istanza di riesame.....	40
14. Decadenza.....	40
15. Revoca dell'agevolazione.....	41
15.1 Revoca parziale.....	41
15.2 Procedimento di revoca.....	41
15.2.1 Procedimento di revoca totale.....	42
15.2.2 Procedimento di revoca parziale.....	43
16. Procedimento di recupero.....	44
17. Rimborsi e sanzioni.....	44
17.1 Rimborsi.....	44
17.2 Sanzioni.....	44
18. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016.....	45
19. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	46
20. Disposizioni generali.....	46
21. Controversie e foro competente.....	47
22. Elenco allegati.....	47
23. Riferimenti normativi.....	47

1. Definizioni essenziali

"Avvio dei lavori": la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

"Beneficiario": PMI e professionisti quali destinatari finali dell'agevolazione;

"Certificazione di parità di genere": certificazione che attesta le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Certificazione prevista dall'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità (D. L.gs. n. 198/2006), introdotto dall'art. 4 della L. 5/11/2021, n. 162; DPCM 29/04/2022;

"Codice unico di progetto" (CUP): Codice Unico di Progetto (CUP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico. I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere (nello specifico) in: a) incentivi a favore di attività produttive, b) contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, c) sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall'Organismo intermedio;

"Delocalizzazione": trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE¹ (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE; da intendersi, altresì, come trasferimento effettuato a qualunque titolo dell'attività produttiva o parti di essa, dal territorio regionale, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, come previsto dalla DGR. n. 922/2023;

"Domicilio digitale": indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Il Decreto Semplificazioni (D.L.

¹ Spazio Economico Europeo, istituito allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione Europea al proprio mercato interno ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", art. 24 co. 1 punto e) convertito con L. 14/09/2020 n. 120 ha reso il Domicilio Digitale obbligatorio per imprese e *professionisti*;

"ESL": Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso al *beneficiario*;

"Identità digitale": insieme di specifiche credenziali personali e/o dispositivi che supportano un processo in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L'autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento in modo incontrovertibile dell'utente elettronico/telematico. Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) – Reg. UE n. 910/2014 sull'identità digitale - fornisce la base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; in Italia lo SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) se rilasciati dagli operatori autorizzati sono strumenti per l'identità digitale;

"Impresa femminile": impresa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, la titolare dell'impresa deve essere donna;
- b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative di lavoro, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative di lavoro, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

"Impresa giovanile": impresa in possesso **al momento della presentazione della domanda** di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni **al momento della costituzione**;
- b) per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni **al momento della costituzione**; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative di lavoro, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni **al momento della costituzione**; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. n. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

"Impresa di soggetti destinatari di ammortizzatori sociali": imprese costituite da soggetti che hanno usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di sei mesi nei trentasei mesi precedenti la data di costituzione dell'impresa al sussistere delle seguenti condizioni:

- a) per le imprese individuali, il titolare dell'impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione;
- b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative di lavoro, devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;

c) per le imprese cooperative di lavoro, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. n. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

"impresa innovativa": un'impresa a) che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o b) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;

"Impresa in fase di avviamento": piccola impresa che non è quotata, è iscritta nel Registro delle imprese da meno di cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda, non ha ancora distribuito utili, non è stata costituita a seguito di fusione;

"Impresa in difficoltà": impresa che ricade in almeno uno delle seguenti condizioni:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle *PMI* costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE² e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società, se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle *PMI* costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

² Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;

e) nel caso di un'impresa diversa da una *PMI*, se negli ultimi due anni:

- i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
- ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

"Impronta elettronica": rappresentazione digitale del documento, composta da una sequenza di caratteri esadecimali di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l'applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l'impronta stessa ed il documento di origine;

"Investimento iniziale" si intende:

a) un investimento in *attivi materiali* e *attivi immateriali* relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

"Operazione": nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027³ si intende un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati;

"Organismo intermedio": organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità della Regione o che svolge compiti o funzioni di soggetto gestore del bando per conto della Regione: Sviluppo Toscana S.P.A.;

"Periodo di stabilità": periodo che intercorre tra la data di erogazione del saldo e i 3 anni successivi ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e dell'art. 20, c.2 della L.R. 71/2017;

"PEC": Posta Elettronica Certificata;

"PMI": *microimprese, piccole imprese e medie imprese*, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014. In particolare sono definite:

- a) **"Medie imprese"**: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

³ Art. 2 del Reg.(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti".

- b) **"Piccole imprese"**: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- c) **"Microimprese"**: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

"Procedura a sportello": le domande sono registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione; le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili;

"Procedura automatica": procedura di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 123/1998, che si applica qualora non risulti necessaria per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

"Professionisti": soggetti titolari di partita IVA e/o iscritti al REA o Registro delle imprese che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente arti o professioni comprese le professioni intellettuali di cui all'art. 2229 C.c. e le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art.1, co. 2 L.14.01.2013 n.4;

"Progetto": Il progetto, identificato attraverso un CUP (Codice Unico di Progetto), contiene la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese da sostenere. Nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027⁴il CUP è assegnato a livello di **"operazione"**;

"Rating di legalità": indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle certificate. Istituito ai sensi dell'art.5-ter del D.L. 24/01/2021, n.1, convertito, con modificazioni con L. 24/03/2012, n. 27; modalità attuative D.M. Economia e finanze e Sviluppo Economico 20/02/2014, n. 57, delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020) e delibera AGGCM 15/05/2018 n. 27165;

"Regolamento di esenzione": il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riferimento agli articoli 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti" e 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI"; il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; il Reg. (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16/12/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

"Registro nazionale aiuti - RNA": banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L.

⁴ Art. 2 del Reg.(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti".

05/03/2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, co. 1, della L. 24/12/2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

"Sovvenzione": contributo finanziario accordato a titolo di liberalità;

"Tasso di riferimento": tasso in vigore di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008);

"Titolare effettivo": Secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari.⁵

"Unità produttiva": struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L'unità produttiva oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario, ed è dimostrabile/verificabile:

- nel caso di PMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;
- nel caso di (liberi) professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 26/10/1972, n.633;

2. Finalità

2.1 Obiettivo dell'intervento

La Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di *progetti* localizzati sul proprio territorio, con lo scopo di migliorare la competitività delle PMI attraverso il sostegno di investimenti produttivi finalizzati all'ampliamento, alla diversificazione, al consolidamento del sistema produttivo, ai processi di transizione tecnologica, digitale ed ecologica. Il presente bando è attuato nell'ambito dell'azione 1.3.2 "Sostegno alle PMI – investimenti produttivi", di cui al PR Toscana FESR 2021-2027, approvato con Decisione della Commissione C(2022) n.7144 del 03/10/2022, come da presa d'atto della Giunta Regionale con deliberazione n.1173 del 17 ottobre 2022, e si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

In particolare, l'obiettivo perseguito si realizza attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di *Sovvenzioni* a fondo perduto (contributo in c/interessi e in c/commissione di garanzia) sui finanziamenti, di importo fino a Euro 50.000,00, concessi alle PMI localizzate in Toscana dai soggetti finanziatori individuati dalla Regione Toscana. I finanziamenti dovranno essere garantiti da soggetti garanti individuati dalla Regione Toscana (e riassicurati dagli stessi alla Sezione speciale Regione Toscana del Fondo di garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/96).⁶

⁵Art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e Art. 69/2 Reg (UE) 1060/2021.

⁶ E' previsto l'abbinamento del contributo in c/interessi con lo strumento finanziario della garanzia, nella forma della riassicurazione, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento (UE) 1060/2021.

L'elenco dei soggetti finanziatori e dei soggetti garanti autorizzati è disponibile sul sito web della Regione Toscana alla pagina dedicata <https://www.regione.toscana.it/economia> e sul sito di Sviluppo Toscana <https://www.sviluppo.toscana.it/>.

2.2 Articolazione dell'intervento

L'intervento si articola in due linee:

- LINEA A: destinata alla Creazione di impresa giovanile, femminile o destinataria di ammortizzatori sociali;
- LINEA B: destinata alle PMI già costituite.

La procedura del bando è automatica a sportello ai sensi del D.Lgs. n. 123/1998 e dell'art 9 della L.R. 71/2017.

3. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 21.436.703,99 (euro 10.718.352,00 per la linea A e 10.718.351,99 per la linea B) derivanti da risorse del PR Toscana Fesr 21/27, Azione 1.3.2 "Sostegno alle PMI – investimenti produttivi", di cui € 4.545.000,00 destinati alle imprese localizzate nei "Comuni aree interne" (classificati con DGR n. 199/2022 All. A par 4.4).

Le eventuali economie potranno essere utilizzate per le nuove concessioni durante il periodo di operatività del bando. Con provvedimento della Giunta Regionale può essere disposta l'integrazione della dotazione finanziaria.

Nel caso di beneficiari ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse, con provvedimento della Giunta Regionale, può essere disposto il finanziamento solo a seguito dell'integrazione della dotazione finanziaria mediante risorse aggiuntive.

4. Destinatari e requisiti di ammissibilità

4.1 Destinatari

- **LINEA A:** Micro e piccole Imprese, così come definite dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014, giovanili, femminili o destinatari di ammortizzatori sociali, compresi i liberi professionisti, la cui costituzione è avvenuta nel corso dei 36 mesi precedenti la data di presentazione della domanda e che rispetta i requisiti di cui all'art. 22 del Reg.(UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.

La " data di costituzione" coincide:

a) per le imprese individuali, con la data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

b) per le società con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

c) per i liberi professionisti con la data di inizio attività risultante all'Agenzia delle Entrate.

Per **imprese giovanili** si intendono le imprese in possesso al momento della presentazione della domanda di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione;
- b) per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

Per **imprese femminili** si intendono le imprese in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) in caso di impresa individuale, la titolare dell'impresa deve essere donna;
- b) per le società i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

Per **imprese di destinatari di ammortizzatori sociali** si intendono imprese costituite da soggetti che hanno usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di 6 mesi nei 36 mesi precedenti la data di costituzione dell'impresa al sussistere delle seguenti condizioni:

- in caso di impresa individuale, il titolare dell'impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione;
- per le società i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della

costituzione. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;

- per le imprese cooperative i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

- **LINEA B:** Micro, piccole e medie imprese come definite dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.

I destinatari di entrambi gli interventi (linea A e linea B) devono operare nei settori ammissibili ai sensi della delibera di G.R. 1155/2023 e del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, come di seguito riportato:

(Sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007)

B – Estrazione di minerali da cave e miniere ad eccezione dei codici da 05 a 09.90.09

C – Attività manifatturiere ad eccezione dei codici da 10 a 10.92.00, da 11.02 a 12.00.00, da 19 a 19.20.90, da 24.46 a 24.46.00, e da 25.4 a 25.40.00;

D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata ad eccezione dei codici ateco da 35.2 al 35.23.00;

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento ad eccezione dei codici ateco da 38.2 al 38.22.00;

F – Costruzioni

G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio, con esclusione dei codici 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22, da 46.1 a 46.19.04, da 46.2 a 46.33.20, da 46.35 a 46.35.00, da 46.37 a 46.39.20, da 47.2 a 47.23.00, da 47.26 a 47.26.00, da 47.29.1 a 47.29.20, da 47.76 a 47.76.20, 47.78.5, 47.78.50, da 47.8 a 47.81.09, e da 47.89 a 47.89.09;

H – Trasporto e magazzinaggio

I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

J – Servizi di informazione e comunicazione

M – Attività professionali, scientifiche e tecniche

N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

P – Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52

Q – Sanità e assistenza sociale, ad eccezione del gruppo 86.1

R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

S – Altre attività di servizi, limitatamente alla divisione 95 e 96

Nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) 651/2014 non sono ammissibili le imprese operanti nel settore di cui alla lettera H della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007.

Per la classificazione delle attività economiche rileva il possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei codici Ateco di cui sopra individuato come primario per la/le sede/sedi (sede legale e/o unità locale) destinataria/destinatari dell'agevolazione.

4.2 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità, da dichiarare alla data di presentazione della domanda sono quelli di seguito indicati, oltre a quelli previsti al precedente paragrafo 4.1:

4.2.1 Iscrizione in pubblici registri

- a) per le imprese: regolare iscrizione alla CCIAA territorialmente competente;
- b) per i *professionisti*: regolare iscrizione al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - possesso di partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale.

4.2.2 Localizzazione del progetto

Regione Toscana.

Nuova localizzazione – nel caso di imprese e di liberi *professionisti* privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda (nuova localizzazione), il requisito di cui al punto 4.2.2 deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica (saldo).

La localizzazione del progetto deve specificare la disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui ricade il progetto ed il relativo titolo legittimante la disponibilità.

4.2.3 Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva)

Il soggetto richiedente deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa *verificabile attraverso il DURC* o essere in possesso - *al momento di presentazione della domanda* - della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Il soggetto richiedente può verificare prima della presentazione della domanda la propria posizione rispetto agli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa usufruendo del servizio on line messo a disposizione dagli enti competenti al rilascio del DURC.

Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana o in Italia, ma in altro Stato dell'UE, è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Il documento redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata.

4.2.4 Procedure concorsuali

Il soggetto richiedente non deve trovarsi né avere in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:

- fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
- una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;
- liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:

- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis D.P.R. n. 445/2000.

4.2.6 Responsabilità amministrativa

Il soggetto richiedente non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

Il requisito non è dichiarato per l'impresa in possesso del rating di legalità.

4.2.7 Precedenti penali

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del Bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

- a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode⁷ compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediante frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari

⁷Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

- b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
- delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
 - delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);
- c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:
- art. 29-quattordices;
 - Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", *Sezione II*, Titolo V, Capo II;
 - Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", *Titolo VI*, Capo I;
 - Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";
 - Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";
- d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);
- e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);
- f) bancarotta fraudolenta;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità relativamente a quanto indicato alle lettere a) limitatamente ai reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e

dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss); b), d) limitatamente alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981).

4.2.8 Contrasto lavoro irregolare

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 14.

Il requisito non deve essere dichiarato per l'impresa in possesso del rating di legalità.

4.2.9 Procedimenti penali in corso in materia di lavoro

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.;
- c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);
- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecimila euro (D. Lgs. n. 463/1983);
- f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981).

In merito a tale requisito, il soggetto richiedente, al momento della domanda, è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive relativi alle fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016. Detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario.

4.2.10 Deggendorf

Il soggetto richiedente deve dichiarare di essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile" oppure, pur essendo destinataria di un'ingiunzione di recupero,

ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, oppure ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.

4.2.11 Dimensione Impresa

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti dimensionali seguenti: Micro, Piccola e Media impresa di cui all'allegato I del Reg. (UE) 651/2014.

4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria

Il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiduciari.

Non richiesto per i professionisti, le ditte individuali e le società in nome collettivo.

4.2.13 Soggetto attivo/stato di inattività

Il soggetto richiedente deve essere "in attività".

Per il soggetto richiedente "inattivo" al momento del perfezionamento della domanda, tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica.

4.2.14 Domicilio digitale

Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente ad esso imputabile, quale *domicilio digitale*, valida ed attiva almeno per tutto il *periodo di stabilità del progetto*.

4.2.15 Impresa in difficoltà

Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di *impresa in difficoltà*.

4.2.16 Delocalizzazione

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale.

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, e si impegna a non delocalizzare nel periodo di stabilità dell'operazione.

4.2.17 Contrasto alla discriminazione

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".

Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

4.2.18 Rating di legalità

Il soggetto richiedente deve dichiarare di possedere o meno il rating di legalità e deve impegnarsi a comunicare eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dello stesso.

L'impresa richiedente che ha conseguito il rating di legalità è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti:

- 4.2.6 (Responsabilità amministrativa),

- 4.2.7 (Precedenti penali):

lett. a) reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

lett. b);

lett. d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983).

- 4.2.8 (Contrasto lavoro irregolare).

Resta fermo l'obbligo per l'impresa di dichiarare all'atto della domanda di agevolazione, attraverso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 DPR n. 445/2000 di essere iscritta nell'elenco delle imprese con rating di legalità, con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta dell'agevolazione e la data dell'erogazione. L'Organismo Intermedio, prima dell'erogazione dell'agevolazione, effettuerà un controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

4.2.19 Posizione debitoria verso il bilancio regionale

Il soggetto richiedente non deve avere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) o *procedimenti di recupero* per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000. Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il soggetto richiedente ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze.

4.2.20 Antiriciclaggio [ad eccezione di imprese individuali e liberi professionisti]

Il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n. 125/2019, del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg. (UE) n. 241/2021. Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, i controlli di cui al requisiti 4.2.9 (procedimenti penali in corso) saranno effettuati anche sul titolare effettivo.

Il requisito sarà verificato in fase di ammissibilità, prima della concessione ed in ogni fase erogativa.

5. Progetti e investimenti ammissibili

5.1 Progetto

I progetti ammissibili devono essere coerenti con l'attività svolta dall'impresa e con le finalità di cui agli artt. 22, 14 e 17 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Per la **LINEA A** i progetti ammissibili si suddividono in:

- progetti di investimento in beni materiali e immateriali, come dettagliati nell'Allegato 1/A "Progetti ammissibili";
- Progetti di investimento "Green" in beni materiali e immateriali che concorrono alla lotta al cambiamento climatico, all'efficientamento energetico, anche attraverso nuove fonti rinnovabili e modalità sostenibili, e a processi di economia circolare, come dettagliati nell'Allegato 1/B "Progetti green".

Solo per la Linea A sono ammesse nella misura massima del 30% del programma di investimento ammesso: spese di costituzione così come definite dal Codice Civile, spese per attivo circolante quali scorte e spese generali (utenze e affitti). Per il dettaglio si rimanda all'Allegato 1/A "Progetti ammissibili".

Per la **LINEA B** i progetti ammissibili si suddividono in:

- progetti di investimento in beni materiali e immateriali, come dettagliati nell'Allegato 1/A "Progetti ammissibili";
- Progetti di investimento "Green" in beni materiali e immateriali che concorrono alla lotta al cambiamento climatico, all'efficientamento energetico, anche attraverso nuove fonti rinnovabili e modalità sostenibili, e a processi di economia circolare, come dettagliati nell'Allegato 1/B "Progetti green".

5.2 Termine iniziale e termine finale del progetto

5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del progetto

L'inizio del *progetto* è stabilito convenzionalmente alla data di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi e finanziati sul portale dell'Organismo intermedio.

In caso di inizio antecedente alla suddetta data, l'*avvio dei lavori* deve essere successivo alla data di presentazione della domanda finalizzata all'accantonamento delle risorse (si segnala tuttavia che, ai soli fini dell'ammissione del progetto alla riassicurazione obbligatoria del Fondo

di Garanzia, l'investimento deve essere avviato in data successiva alla presentazione della domanda di riassicurazione al Fondo).

5.2.2 Termine finale per la realizzazione del *progetto*

Il *progetto* deve concludersi entro 12 mesi dal termine iniziale, oltre eventuale proroga di 3 mesi di cui al successivo paragrafo 11.3.

5.3 Investimenti ammissibili

Un investimento è ammissibile dal punto di vista temporale quando la relativa spesa si colloca tra il termine iniziale ed il termine finale di realizzazione del *progetto*.

Le tipologie di investimento ammissibile, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità degli investimenti relativi al *progetto* sono dettagliati negli allegati 1/A e 1/B "Progetti ammissibili" e "Progetti Green" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.

5.4 Massimali di investimento

L'importo totale del *progetto* presentato non deve essere inferiore a € 10.000,00 e superiore a € 50.000,00.

5.5 Spesa ammissibile al FESR

Sono ammessi all'agevolazione, ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) 1060/2021, gli interessi passivi e le commissioni di garanzia relativi a finanziamenti:

- concessi per la realizzazione di progetti di investimento (di cui agli allegati 1/A e 1/B) e, solo nel caso della Linea A, anche a copertura di spese di costituzione e/o per capitale circolante (di cui all'Allegato 1/A);
- garantiti e riassicurati alla Sezione Speciale – Regione Toscana del Fondo di Garanzia, di cui alla L. n. 662/1996.

Tutta la documentazione attestante la concessione del finanziamento, la delibera di garanzia e la delibera di riassicurazione deve avere data successiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

5.6 Caratteristiche del finanziamento

I finanziamenti:

- devono essere concessi dai soggetti finanziatori presenti nell'elenco disponibile ai seguenti link <https://www.regione.toscana.it/economia> e <https://www.sviluppo.toscana.it/> nel rispetto delle condizioni economiche previste dall'avviso pubblico di cui al decreto dirigenziale n. 19088/2024;
- possono coprire fino al 100% del progetto di investimento;

- possono avere una durata massima di 7 anni di cui un periodo di preammortamento massimo di 24 mesi (a cui si aggiunge l'eventuale preammortamento tecnico);
- devono avere scadenze di rimborso predefinite (con rate mensili, trimestrali e semestrali di capitale e di interessi). Non sono ammessi finanziamenti bullet che prevedono il rimborso in soluzione unica alla scadenza;
- devono essere garantiti da uno dei soggetti garanti presente nell'elenco disponibile ai seguenti link <https://www.regione.toscana.it/economia> e <https://www.sviluppo.toscana.it/> e riassicurati alla sezione speciale Regione Toscana del Fondo Centrale di Garanzia di cui alla L. 662/96 nel rispetto delle condizioni economiche previste dall'avviso pubblico di cui al decreto dirigenziale n.19088/2024.

SOLO PER LA LINEA A: nel caso di progetti di investimento contenenti sia spese per "attivi materiali" e "immateriali" sia "spese per capitale circolante" non potrà essere concesso un unico finanziamento ma due finanziamenti distinti⁸, con relative delibere e contratti, (uno per spese di investimento e uno per capitale circolante) fermi restando i massimali unitari indicati per il progetto d'investimento nella sua interezza.

Tra le operazioni di finanziamento ammissibili è inclusa anche la locazione finanziaria (leasing) purché il beneficiario locatario eserciti anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso. Inoltre, affinché un'operazione di leasing finanziario sia ammissibile è necessario che il riscatto del bene da parte del beneficiario avvenga entro il 31 dicembre 2029.

5.7 Forma e intensità dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nella forma di **sovvenzione a fondo perduto** (sovvenzione in c/interessi e in c/commissioni di garanzia) per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia sui finanziamenti concessi, garantiti e riassicurati rispettivamente dai soggetti finanziatori e garanti individuati con appositi avvisi pubblici dalla Regione Toscana, ai sensi del regolamento UE n. 651/14, art. 22 per la linea A ed art. 17 per la linea B. Per la linea B, in caso di aree 107.3.c del TFUE, l'agevolazione è concessa ai sensi dell'art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) del regolamento UE n. 651/14 (GBER).

La sovvenzione è erogata in una unica soluzione, secondo i tempi e le modalità di cui al successivo paragrafo 8.

La **sovvenzione in c/interessi** è calcolata sul valore attuale⁹ delle quote di interesse del finanziamento risultanti dalla documentazione del soggetto finanziatore, nelle percentuali di seguito indicate.

LINEA A: abbattimento del 100% degli interessi sul finanziamento erogato;

⁸ La domanda di agevolazione alla Regione Toscana rimane comunque unica.

⁹ In conformità alle indicazioni della Commissione Europea, il tasso di attualizzazione è pari al tasso di riferimento, vigente alla data della Domanda per lo Stato membro Italia, pubblicato sulla apposita pagina della Commissione Europea http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, maggiorato di 100 punti base (1%). I tassi di riferimento sono aggiornati mensilmente.

LINEA B: abbattimento dell'80% degli interessi sul finanziamento erogato, elevabile al 90% per "progetti green" di cui all'Allegato 1/B.

In caso di finanziamenti che prevedono erogazioni in più tranches, il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base del piano di ammortamento finale e comunque all'erogazione del saldo del finanziamento e dopo la realizzazione dell'investimento. Gli interessi di preammortamento saranno sommati a quelli risultanti dal piano di ammortamento attualizzati.

La sovvenzione in c/commissioni di garanzia è calcolata:

LINEA A: abbattimento del 100% del costo della commissione di garanzia;

LINEA B: abbattimento del costo della commissione di garanzia nella misura dell'1,5% dell'importo del finanziamento garantito e riassicurato e comunque nei limiti del costo effettivo della garanzia.

L'importo massimo della sovvenzione totale (comprensivo della sovvenzione in c/interessi e in c/commissioni di garanzia) non può superare i limiti previsti dal Regolamento UE n. 651/2014 in termini di intensità di aiuto e in termini di cumulo, e comunque nei limiti dell'importo dell'accantonamento comunicato ai sensi del par. 6.1.1. .

Tab. 1

LINEA A Art. 22 Reg. 651/2014 Massimale in ESL
0,5 milioni di EUR
0,75 milioni di EUR, in caso di aree 107.3.c del TFUE
Nel caso di piccole imprese innovative gli importi di cui sopra possono essere raddoppiati

Tab. 2

Dimensione di impresa	LINEA B Art. 17 Reg. 651/2014 Percentuali applicabili all'importo del progetto ammissibile
Micro e piccola impresa	20%
Media impresa	10%

Nel caso di aiuti concessi ai sensi dell'art. 14 del Reg. 651/2014 le intensità di aiuto massime previste dall'art. 17 (di cui alla tab. 2) sono maggiorate del 10% o del 15% a seconda di come è classificata la zona dell'intervento nella Carta degli aiuti a finalità regionale (vedasi pp. 22 e 23 della Decisione C(2023)8654 final del 18.12.2023 https://politichecoesione.governo.it/media/k0uj2tto/c-2023-8654-final_modifica-carta-aiuti-italia_01_01_2024-al-31_12_2027.pdf).

Ai sensi dell'art. 58 del Reg. (UE) 1060/2011, in abbinamento alla sovvenzione a fondo perduto è prevista la concessione di una garanzia, ai sensi dell'art. 22 per la linea A e dell'art. 17 per la linea B del Reg. UE 651/14, attraverso la **riassicurazione** del finanziamento, concesso dai

soggetti finanziatori, alla Sezione Speciale – Regione Toscana del Fondo di Garanzia, di cui alla L. n. 662/1996.

Qualora l'ESL della sovvenzione, per effetto del cumulo con altre agevolazioni, compresa quella della riassicurazione del Fondo di garanzia, superi l'ESL massimo concedibile e/o l'importo massimo concedibile previsto dal bando, si procederà alla rideterminazione (in misura proporzionale tra c/interessi e c/commissione) della sovvenzione nella misura massima concedibile, fermo restando l'importo del finanziamento.

5.8 Cumulo

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del *regolamento di esenzione* **possono** essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al *regolamento di esenzione*.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del *regolamento di esenzione* **non possono** essere cumulati con aiuti «*de minimis*» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal *regolamento di esenzione*.

6. Presentazione della domanda, istruttoria e concessione

Il procedimento amministrativo finalizzato all'accesso alla agevolazione si compone delle seguenti fasi:

- *presentazione della domanda*, comprensiva di descrizione sintetica del progetto e dichiarazione inerente le caratteristiche del finanziamento che l'impresa intende richiedere al soggetto finanziatore. Il perfezionamento della domanda, avverrà solo a seguito della concessione del finanziamento garantito e riassicurato al Fondo di Garanzia di cui alla L. n. 662/1996;
- *istruttoria*, successiva al perfezionamento della domanda, nella quale vengono verificati la completezza della domanda e i requisiti di ammissibilità;
- adozione dell'atto di *concessione*.

La fase istruttoria ha inizio dal giorno successivo alla presentazione delle singole domande perfezionate e si conclude con l'atto di concessione.

6.1 Presentazione e perfezionamento della domanda

6.1.1 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana e presentata esclusivamente per via telematica sul nuovo sistema informativo Sistema Fondi Toscana" (SFT), disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>, deve essere compilata e sottoscritta dal titolare/rappresentante

legale del richiedente, utilizzando come credenziali di accesso i seguenti strumenti di identità digitale:

- SPID Sistema Pubblico per l'identità digitale
- CIE Carta d'identità Elettronica
- CNS Carta Nazionale dei servizi.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 salve disposizioni di legge che prevedono l'esenzione .

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del giorno 14/11/2024.

In caso di esaurimento delle risorse, o di cause connesse ai vincoli temporali di utilizzazione delle risorse derivanti dalla disciplina contabile o dalle disposizioni del Reg. 1060/2021, con provvedimento del responsabile dell'intervento sarà prevista l'interruzione della raccolta delle domande, previa comunicazione sul sito della Regione Toscana o dell'*Organismo intermedio* almeno cinque giorni lavorativi precedenti.

Non sono ammesse le domande:

- i. presentate successivamente all'interruzione di cui al cpv precedente;
- ii. non corredate dei dati, informazioni, dichiarazioni, documentazione obbligatoria richiesti;
- iii. redatte e/o inviate secondo modalità non previste dal bando;
- iv. prive di sottoscrizione, in questo caso non si applica il soccorso istruttorio.

La domanda di agevolazione contiene:

a. Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative ai seguenti requisiti di ammissibilità:

a.1. dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione):

- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- precedenti penali (requisito 4.2.7)
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.17)
- rating di legalità (requisito 4.2.18)

a.2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):

- Deggendorf (requisito 4.2.10)
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.15)
- delocalizzazione (requisito 4.2.16);

- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.19)
- antiriciclaggio (requisito 4.2.20).

b. Dichiarazioni semplici

- iscrizione in pubblici registri, codice ATECO e per la linea A se femminile/giovanile/destinatari ammortizzatori sociali (requisiti 4.1 e 4.2.1);
- localizzazione e nuova localizzazione (requisito 4.2.2);
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
- soggetto attivo/stato di inattività (requisito 4.2.13);
- domicilio digitale (requisito 4.2.14);

d. Altra documentazione

- attestazione del professionista. Il possesso dei requisiti dimensionali e di *impresa in difficoltà*, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D. Legs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità;
- le imprese straniere prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda
 - con sede in un paese UE: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2);
 - con sede in un paese extraeuropeo: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.¹⁰
- per le imprese i cui legali rappresentanti siano destinatari di ammortizzatori sociali, idonea documentazione attestante il possesso di detto requisito;

Ogni ulteriore informazione utile alla presentazione della domanda è contenuta nel "Manuale di compilazione" disponibile sul portale dell'*Organismo intermedio*.

A seguito della presentazione della domanda di partecipazione sul portale di Sviluppo Toscana:

- è accantonata una riserva di risorse nel limite dell'importo massimo concedibile ai sensi del GBER tenuto conto degli importi indicati nella domanda iniziale; dal portale di ST sarà possibile scaricare l'attestazione di accantonamento, come da comunicazione dello stesso Organismo Intermedio ;

¹⁰ Art. 33 DPR 445/2000 - Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero.

- il richiedente presenta la richiesta di finanziamento, entro 30 giorni dalla comunicazione di accantonamento, presso uno dei soggetti finanziatori individuati dalla Regione Toscana e la richiesta di garanzia a uno dei soggetti garanti autorizzati di cui agli elenchi disponibili sul sito <https://www.regione.toscana.it/economia> e sul sito <https://www.sviluppo.toscana.it/>. La garanzia dovrà essere riassicurata al Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 17 o dell'art. 22 del Reg. UE 651/2014.

6.1.2 Perfezionamento della domanda

La domanda di agevolazione sarà perfezionata solo al termine del corretto caricamento sul sistema informativo Sistema Fondi Toscana" (SFT), disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>, da parte del soggetto richiedente, della documentazione relativa alla concessione del finanziamento, della garanzia e della riassicurazione al Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/96, entro il termine di 5 mesi dalla comunicazione di accantonamento delle risorse. Nel caso in cui il soggetto richiedente non proceda, entro i termini di cui sopra, al caricamento della documentazione necessaria al perfezionamento della stessa, la prenotazione delle risorse di cui al paragrafo precedente decade definitivamente e la domanda presentata diviene improcedibile; è necessario, pertanto, ripresentare una nuova domanda.

In particolare, ai fini del perfezionamento della domanda, si richiede di caricare sul portale di Sviluppo Toscana:

- Documentazione relativa alla concessione del/dei finanziamento/i;
- Delibera/e di concessione della garanzia del soggetto garante;
- Delibera/e di riassicurazione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/96.

Dalla delibera di riassicurazione del Fondo di Garanzia dovrà risultare, pena l'inammissibilità, che la concessione è effettuata ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE 651/2014 o dell'art. 22 del Reg. UE 651/2014.

6.2 Istruttoria

Modalità dell'istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria è svolta dal Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive avvalendosi dell'*organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A.*, società in house.

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la *procedura automatica a sportello di cui al D.Lgs. n. 123/1998*, a seguito del perfezionamento della domanda.

Il procedimento di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica di ammissibilità, successivamente al perfezionamento della domanda, ai sensi dei paragrafi 6.2.1 e 6.2.2;
- b) approvazione degli esiti istruttori che distinguono le domande in:
 - ammesse e finanziate;
 - ammesse e non finanziate per carenza di fondi;
 - non ammesse;
- c) concessione dell'agevolazione.

L'Organismo intermedio provvede alla conclusione del procedimento di istruttoria con la concessione dell'agevolazione.

Le spese ammissibili al Fesr ai sensi del Reg. (UE) 1060/2021 (interessi passivi maturati sul finanziamento e commissione di garanzia), saranno verificate a seguito della presentazione dell'istanza di erogazione della sovvenzione concessa sulla base del piano di ammortamento finale e del costo sostenuto per la commissione di garanzia, tenendo conto dell'investimento effettivamente realizzato.

L'ammissibilità delle spese sostenute ai sensi del Reg. (UE) 651/2014, per la realizzazione del progetto, sarà verificata in fase di controllo in loco a campione svolto dall'Organismo Intermedio.

6.2.1 Verifica di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità è volta ad accertare:

- a) la corretta e completa presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b) la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice:
 - iscrizione in pubblici registri, codice ATECO e per la linea A se femminile/giovanile/destinatari ammortizzatori sociali (requisiti 4.1 e 4.2.1);
 - localizzazione (requisito 4.2.2);
 - procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
 - insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
 - soggetto attivo/stato di inattività (requisito 4.2.13);
 - domicilio digitale (requisito 4.2.14);
- c) la regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa (DURC ON LINE) (requisito 4.2.3) *verificabile in fase di istruttoria, in data diversa dalla presentazione della domanda;*
- d) la presenza delle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che saranno oggetto di controllo con le modalità di cui al paragrafo 6.4:
 - responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
 - precedenti penali (requisito 4.2.7);
 - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
 - procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
 - Deggendorf (requisito 4.2.10);
 - dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
 - intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
 - impresa in difficoltà (requisito 4.2.15);

- delocalizzazione (requisito 4.2.16);
 - contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.17);
 - rating di legalità (requisito 4.2.18);
 - posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.19);
 - antiriciclaggio (requisito 4.2.20);
- e) l'acquisizione della Visura Deggendorf (requisito 4.2.10) attraverso consultazione del RNA;
- f) verifica antiriciclaggio (requisito 4.2.20) sulla base della dichiarazione contenuta nella domanda;
- g) il rispetto dei massimali di investimento del progetto di cui al paragrafo 5.4;
- h) la presenza dei soggetti finanziatori e dei soggetti garanti negli elenchi dei soggetti autorizzati dalla Regione Toscana, con verifica del rispetto degli impegni assunti dagli stessi.

Le verifiche della sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lett. a), b) e c) devono essere attivati dal giorno successivo alla presentazione della domanda e concluso prima dell'atto di concessione del contributo.

Il requisito 4.2.10 (Deggendorf) viene verificato prima dell'atto di concessione attraverso l'acquisizione della visura del RNA ai fini dell'attribuzione del COR.

La verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 è effettuata nei (120) centoventi giorni dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione, come specificato al paragrafo 6.4, ad eccezione dei requisiti di cui ai punti 4.2.10 (Deggendorf) e 4.2.20 (antiriciclaggio) da verificare sul 100% delle domande pervenute ai fini dell'ammissibilità.

6.2.2 Cause di inammissibilità della domanda

Costituiscono cause di non ammissione della domanda di agevolazione:

- a) la mancata presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b) l'assenza del requisito della regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa di cui al punto 4.2.3;
- c) l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei seguenti requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice:
 - iscrizione in pubblici registri, codice ATECO e per la linea A se femminile/giovanile/destinatari ammortizzatori sociali (requisiti 4.1 e 4.2.1);
 - localizzazione (requisito 4.2.2);
 - procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
 - insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
 - domicilio digitale (requisito 4.2.14);

- d) l'assenza anche di una sola delle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:
- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
 - precedenti penali (requisito 4.2.7);
 - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
 - procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
 - Deggendorf (requisito 4.2.10)
 - dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
 - intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
 - impresa in difficoltà (requisito 4.2.15);
 - delocalizzazione (requisito 4.2.16);
 - contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.17);
 - rating di legalità (requisito 4.2.18);
 - posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.19)
 - antiriciclaggio (requisito 4.2.20)
- e) la presenza di aiuti illegali non restituiti come da Visura Deggendorf (requisito 4.2.10) attraverso la consultazione del RNA;
- f) esito negativo della verifica sul requisito 4.2.20 (antiriciclaggio). Per esito negativo si intende la presenza di uno o più titolari effettivi diversi da quelli dichiarati e riscontrabili dal Registro delle imprese per le fattispecie e i dati presenti¹¹;
- g) il mancato rispetto dei massimali di investimento del *progetto* di cui al paragrafo 5.4.
- h) l'assenza dei soggetti finanziatori e dei soggetti garanti negli elenchi dei soggetti autorizzati dalla Regione Toscana, con verifica del rispetto degli impegni assunti dagli stessi.

La presenza delle suddette cause costituisce sempre l'inammissibilità della domanda.

6.3 Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione

I progetti sono ammessi secondo l'ordine cronologico di perfezionamento della domanda nei limiti della disponibilità dei fondi.

L'attività istruttoria si conclude con la concessione o non ammissibilità a cura dell'*Organismo intermedio* entro 25 giorni dalla presentazione della domanda perfezionata; gli elenchi delle domande ammesse e finanziate, ammesse e non finanziate per carenza di fondi e non ammesse saranno pubblicati sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. www.sviluppo.toscana.it.

¹¹ Con ordinanza del Consiglio di stato del 17.05.2024 è stata sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva del registro delle imprese [<https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home>] nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati.

In caso di progetti ammessi e non finanziati, l'eventuale concessione è rinviata ad un successivo atto adottato con provvedimento dell'*Organismo intermedio* che costituisce a tutti gli effetti atto di concessione.

La pubblicazione dei suddetti provvedimenti di concessione sul sito dell'*Organismo intermedio*, ha valore di notifica dell'avvenuta concessione.

Per i progetti ammessi e non finanziati e per quelli non ammessi l'*Organismo intermedio* provvede a notificare il provvedimento con relativa motivazione.

In caso di esaurimento delle risorse, o di cause connesse ai vincoli temporali di utilizzazione delle risorse derivanti dalla disciplina contabile o degli specifici fondi, con provvedimento del responsabile dell'intervento potrà essere prevista l'interruzione della raccolta delle domande, previa comunicazione sul sito della Regione e/o dell'*Organismo intermedio* almeno cinque giorni lavorativi precedenti.

6.4 Verifiche dei requisiti dopo la concessione

Successivamente alla concessione, l'*Organismo intermedio* verifica:

- il cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017;
- attiva la verifica dei requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:
 - responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
 - precedenti penali (requisito 4.2.7);
 - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
 - dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
 - intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
 - impresa in difficoltà (requisito 4.2.15);
 - delocalizzazione (requisito 4.2.16);
 - contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.17);
 - rating di legalità (requisito 4.2.18);
 - posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.19);

con le seguenti modalità:

- controlli su un campione pari almeno al 50% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati. Per i requisiti di cui ai punti 4.2.6 (responsabilità amministrativa) e 4.2.7 (precedenti penali) il controllo sarà effettuato sul 100% delle dichiarazioni presentate;
- controlli su un campione non inferiore al 5% dei soggetti non ammessi a contributo e di quelli ammessi ma non finanziati.

In occasione delle suddette verifiche, le imprese associate/collegate ad imprese estere per il requisito di dimensione d'impresa sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito: [Ministero degli Esteri - legalizzazione documenti](http://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti)¹² oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente, purché asseverate da un revisore legale.

Le verifiche dovranno completarsi entro **centoventi giorni** dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione.

Si specifica che la verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 può essere effettuata anche successivamente all'erogazione dell'agevolazione, per la quale sono rese le dichiarazioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000.

6.4.1 Verifica delle attestazioni del revisore legale

La Regione, anche attraverso l'Organismo intermedio, procede annualmente alla verifica, su un campione pari al 5% su base annua, dell'attestazione rilasciata in forma asseverata dal revisore legale con riguardo ai seguenti requisiti: dimensione d'impresa e impresa in difficoltà.

6.4.2 Esito negativo dei controlli

L'esito negativo dei controlli di cui ai par. 6.4 e 6.4.1 dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca per inammissibilità, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

7. Rinuncia all'agevolazione entro i termini

In caso di rinuncia all'agevolazione intervenuta entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica della concessione, l'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* la "presa d'atto" della rinuncia e procede all'archiviazione della posizione.

La rinuncia entro i termini non comporta oneri né sanzioni per il *beneficiario*.

8. Modalità di rendicontazione ed erogazione

La rendicontazione delle spese ammissibili al FESR (interessi passivi maturati sul finanziamento e commissione di garanzia), avviene a seguito della realizzazione del progetto di investimento e dell'erogazione del saldo del finanziamento.

8.1 Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione

¹² www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti

A seguito della realizzazione dell'investimento e dell'erogazione del saldo del finanziamento il soggetto beneficiario presenta apposita istanza di erogazione, contenente dichiarazione dell'avvenuta realizzazione dell'investimento con indicazione dell'importo realizzato, unitamente a:

- documentazione relativa ai dati definitivi del finanziamento e al piano di ammortamento risultanti dagli atti di erogazione del soggetto finanziatore, ancorché erogato in più tranches (contratto di finanziamento e/o altra documentazione attestante l'erogazione, piano di ammortamento);
- documentazione relativa ai dati definitivi della delibera di garanzia del soggetto garante e della delibera di riassicurazione della sezione regionale del fondo di garanzia dalla quale risulti la concessione dell'aiuto ai sensi dell'art. 17 o del 22 del gber, nonché il costo effettivo della garanzia;

Tali domande devono essere presentate online, entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dell'investimento e dall'erogazione del saldo del finanziamento, utilizzando la specifica *piattaforma di rendicontazione* del nuovo sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) raggiungibile al seguente indirizzo web: <https://sft.sviluppo.toscana.it/>

Il contributo pubblico è erogato in una unica soluzione, a titolo di saldo, entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza del soggetto beneficiario.

Il manuale per gli utenti della *piattaforma di rendicontazione*, disponibile alla pagina dedicata al presente bando all'indirizzo <https://www.sviluppo.toscana.it/> illustra la procedura per l'inserimento delle domande di erogazione. Non sono ritenute valide rendicontazioni presentate con modalità diverse.

L'accesso alla piattaforma è automaticamente consentito al legale rappresentante dell'impresa del *progetto* ammesso a finanziamento.

A seguito di presentazione della domanda di pagamento, la piattaforma di rendicontazione genera la "dichiarazione di spesa" in un file di formato standard che una volta scaricato, deve essere firmato digitalmente o sottoscritto dal Legale Rappresentante del *beneficiario* e caricata sul "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>. Il file scaricato è registrato nel sistema con la sua impronta elettronica e quindi ogni sua anche minima modifica verrà rilevata rendendo nulla l'istanza di pagamento.

L'erogazione è preceduta dalle verifiche previste per legge :

- in materia di verifica d'ufficio della regolarità contributiva (DURC);
- aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili per i quali pende un ordine di recupero (Deggendorf par. 4.2.10). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguito da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale, si procederà alla interruzione della liquidazione del contributo, ovvero alla sospensione del relativo procedimento, sino alla data della avvenuta restituzione e del relativo accertamento. Il procedimento di liquidazione riprenderà in esito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario;

- insussistenza di procedimenti penali in corso in materia di lavoro (caporalato par. 4.2.9);
- antiriciclaggio (par. 4.2.20)¹³.

8.2 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione

L'istruttoria di erogazione è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite;
- la completezza della documentazione allegata;
- l'ammissibilità delle spese rendicontate (interessi passivi maturati sul finanziamento e commissione di garanzia);
- il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo "Obblighi del beneficiario";

L'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico del *beneficiario* risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (caporalato).

Per le imprese in possesso del rating di legalità, controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

L'istruttoria si conclude con l'erogazione entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di erogazione.

L'erogazione a saldo è sospesa previa verifica della regolarità contributiva (DURC) con le modalità di cui al paragrafo 8.3.

8.3 Verifica del DURC in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo

Successivamente alla verifica della rendicontazione in fase di erogazione a saldo ed ai fini dell'ammissibilità della spesa, qualora il DURC non risulti regolare, l'O.I. concede il termine di quindici giorni, entro il quale il Beneficiario può sanare direttamente la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali.

In caso di mancata sanatoria, l'O.I. avvia il procedimento di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 e della circolare n. 36 del 2013 del Ministero del Lavoro laddove il credito vantato dal Beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sia di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non versati.

In tal caso, l'O.I. attiverà la seguente procedura:

1. con comunicazione preventiva (preavviso di pagamento) all'istituto previdenziale competente, dichiara l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore;
2. con la stessa comunicazione, richiede conferma all'istituto previdenziale presso il quale sussiste l'inadempienza, dell'effettiva consistenza del debito;

¹³ In questa fase del procedimento, la verifica antiriciclaggio viene effettuata sulla permanenza della titolarità effettiva dichiarata e verificata in sede di ammissione e sulla rendicontazione presentata in relazione alle fattispecie previste dalla disciplina vigente.

3. l'Istituto previdenziale adito, verificata l'attualità dell'inadempienza, comunicherà all'amministrazione precedente i dati per il pagamento con l'indicazione dell'importo effettivo da corrispondere.

4. solo se il debito non supera l'importo totale della spesa ritenuta ammissibile e da erogare (certa e liquido/liquidabile) - l'O.I. procede alla regolarizzazione del DURC tramite versamento su F24 della somma dovuta;

5. effettuata la regolarizzazione, l'O.I. acquisito il DURC regolare, provvederà quindi al pagamento al Beneficiario dell'eventuale somma residua (credito esigibile).

Essendo la regolarità del DURC condizione essenziale ai fini dell'erogazione dell'importo quantificato, la liquidazione dello stesso è sospesa in attesa della regolarizzazione (da parte del Beneficiario) o dell'intervento sostitutivo (da parte dell'O.I).

Effettuata il pagamento agli istituti previdenziali l'O.I. provvederà a liquidare l'eventuale importo residuo al Beneficiario solo dopo aver ottenuto il DURC regolare.

Qualora il Beneficiario non sani direttamente la propria posizione debitoria nel termine assegnato dal Bando (15 giorni) e non sia possibile da parte dell'O.I. attivare l'intervento sostitutivo (debito previdenziale superiore all'agevolazione da erogare) - permanendo l'irregolarità del DURC - sarà attivato il procedimento di revoca totale e l'eventuale recupero di quanto già erogato in anticipo e/o SAL.

9.Obblighi del beneficiario

Il *beneficiario* è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi che, ove non rispettati, portano alla revoca della agevolazione attraverso l'adozione di un atto di revoca.

1. realizzare il *progetto* ammesso all'agevolazione, entro 12 mesi a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione, salvo proroga laddove concessa.

Sono ammesse eventuali variazioni al progetto, anche a seguito di modifiche intervenute, purché si realizzi almeno il 70% dell'investimento ammesso. Queste ultime devono essere comunicate in sede di istanza di erogazione;

2. mantenere l'investimento oggetto dell'intervento per il periodo di stabilità stabilito dal presente bando (3 anni successivi all'erogazione del saldo);

3. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento. Ai sensi dell'art 50 del Reg.UE n. 2021/1060, il destinatario dell'agevolazione deve:

- fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;

4. rispettare le disposizioni in materia di cumulo tra aiuti di Stato;

5. restituire la quota di agevolazione, eccedente e non spettante, accertata a seguito di controlli anche successivi all'erogazione a saldo;

6. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del *progetto*, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo ed ispezioni della Regione o soggetti incaricati dalla stessa e altri organismi pubblici aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;

7. mantenere, per tutta la durata della fase di realizzazione del *progetto* e fino all'erogazione a saldo, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
- localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando”;
- casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di domicilio digitale valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del progetto, direttamente imputabile al beneficiario;
- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
- assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
- rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente accertati e non più impugnabili, dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);
- non avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze definitive anche nella forma del decreto penale di condanna o di patteggiamento per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);
- stato di impresa attiva. Nel caso di agevolazioni alla costituzione di impresa o imprese inattive, lo stato di impresa attiva deve sussistere al momento della liquidazione del saldo;
- rating di legalità; [se posseduto e dichiarato];
- in caso di venir meno del rating di legalità, di comunicarne la perdita e fornire le dichiarazioni necessarie ai sensi del DPR 445/2000 per l'attivazione dei controlli;
- Solo per la Linea A: il requisito di impresa femminile, giovanile e di destinatari di ammortizzatori sociali (per le imprese giovanili e di destinatari di ammortizzatori sociali il requisito sarà verificato in capo ai nuovi soci con riferimento al momento della costituzione dell'impresa);

8. mantenere per tre anni successivi all'erogazione del saldo i seguenti requisiti (di ammissibilità):

- iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;

- localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando;
- stato di impresa attiva;
- assenza di procedure concorsuali **secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4** (ad eccezione del concordato preventivo continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
- assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
- la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di domicilio digitale valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del progetto, direttamente imputabile al beneficiario;

9. garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale;

10. non effettuare una delocalizzazione verso lo stabilimento destinatario dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;

11. non effettuare una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nel periodo di stabilità dell'operazione;

12. non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato - salvi i casi di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto, laddove è dimostrato il mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo. Qualora il periodo di utilizzo del singolo bene oggetto di agevolazione all'interno del processo produttivo sia inferiore alla durata del "vincolo di mantenimento", esso può essere sostituito per obsolescenza - previa istanza motivata ed autorizzazione della Regione Toscana- con un bene avente caratteristiche analoghe o superiori; in questo caso il beneficiario deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori;

13. comunicare all'Organismo Intermedio tutti i casi che comportano una riduzione degli interessi dovuti, quali:

- estinzione anticipata del finanziamento;
- rescissione/risoluzione del contratto di finanziamento;
- modifica del piano di ammortamento definitivo (presentato in fase di erogazione dell'aiuto) e/o delle modalità di rimborso dello stesso;

10. Monitoraggio, ispezioni e controlli

10.1 Monitoraggio

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'*Organismo intermedio* o altro ente a ciò autorizzato - adempie agli obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa UE, nazionale e regionale.

Il monitoraggio potrà essere effettuato tramite compilazione on-line di questionari periodici sullo stato del *progetto* e/o il raggiungimento degli obiettivi proposti o ispezioni in loco con raccolta di informazioni e dati sull'investimento realizzato.

10.2 Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione a saldo, l'*Organismo Intermedio* svolgerà controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando, a pena di revoca dell'agevolazione concessa.

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'*Organismo Intermedio* o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il *beneficiario*, allo scopo di verificare la realizzazione del *progetto* di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

La verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 può essere effettuata in ogni momento, anche successivamente all'erogazione dell'agevolazione, per la quale sono rese le dichiarazioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000.

11. Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe

11.1 Variazioni del *progetto*

Sono ammesse variazioni al *progetto* anche a seguito di modifiche intervenute, purché si realizzi almeno il 70% dell'investimento ammesso.

Eventuali variazioni del *progetto* a seguito di modifiche intervenute dovranno essere comunicate in sede di istanza di erogazione.

In caso di realizzazione di un investimento di importo inferiore all'importo del finanziamento erogato si procederà comunque a ricalcolare l'importo della sovvenzione in c/interessi riproporzionandolo all'importo dell'investimento effettivamente realizzato.

11.2 Variazione del soggetto beneficiario

11.2.1 Fattispecie di modifica del soggetto beneficiario attraverso operazioni aziendali e relativi obblighi

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà contenere espressamente i riferimenti al *progetto* agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione.

Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

L'operazione non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito (laddove previsto).

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione.,

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione.

Prima dell'erogazione del saldo

Nelle operazioni aziendali (con estinzione/non estinzione del soggetto beneficiario originario) che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un altro soggetto giuridico (nuovo o già esistente), le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

A seguito di verifica positiva delle suddette condizioni, al nuovo soggetto sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

Procedimento

La domanda di variazione del beneficiario deve essere presentata entro trenta giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'agevolazione.

La Regione Toscana/l'Organismo intermedio, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto ai benefici del bando e dispone con atto il passaggio dell'agevolazione e delle relative obbligazioni in capo al nuovo soggetto beneficiario.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere ammessa per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo soggetto beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al provvedimento di ammissione della modifica del soggetto beneficiario, si debba procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate al precedente soggetto beneficiario.

I contributi concessi e non erogati, successivamente alla data di presentazione dell'istanza di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

In caso di scissione, l'agevolazione sarà erogata in favore della società che, sulla base di quanto previsto nell'atto modificativo, ha in carico la realizzazione del progetto. Se nulla risulta dall'atto, l'agevolazione sarà divisa in parti uguali ed erogato per ciascuna società pro quota, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità solidale nei confronti della Regione Toscana in caso di revoca.

Durante il periodo di mantenimento dell'operazione

Nelle operazioni che comportano investimenti, il soggetto subentrante a seguito di operazioni aziendali non acquista lo status di soggetto beneficiario, ma di soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni del bando e delle normative di riferimento.

In questa fase non interviene la modifica del soggetto beneficiario, ma del soggetto obbligato al mantenimento dell'investimento nel periodo di stabilità dell'operazione. L'operazione di subentro del soggetto obbligato, previa istruttoria dell'OI, si perfeziona con la sottoscrizione di un atto con il quale il nuovo soggetto assume gli obblighi del soggetto beneficiario, tra cui la restituzione in caso di revoca.

In presenza di un'operazione di cessione d'azienda (o ramo d'azienda), in caso di revoca, il nuovo soggetto (cessionario) ed il beneficiario (cedente) sono responsabili in solido per la restituzione dell'importo revocato.

11.3 Proroga

Entro e non oltre quarantacinque giorni precedenti la conclusione del *progetto*, è possibile richiedere proroga, per motivi non imputabili al beneficiario, di durata non superiore a 3 mesi.

La richiesta di proroga è soggetta alla valutazione entro venti giorni successivi dal ricevimento dell'istanza.

12. Soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di variazioni, rendicontazione ed erogazione, emerga l'esigenza di richiedere integrazioni alla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni da parte del beneficiario è fissato nel termine massimo di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di decadenza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, l'istruttoria è effettuata sulla base della documentazione disponibile presentata.

A seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio i termini di conclusione delle singole fasi si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il soccorso istruttorio non si applica in fase di ammissibilità e per la documentazione richiesta per la concessione a pena di decadenza.

13. Istanza di riesame

L'istanza di riesame può essere presentata dal soggetto partecipante entro il termine di 10/dieci giorni dalla notifica di esclusione.

L'istanza di riesame è non accolta se l'amministrazione (anche attraverso l'Organismo Intermedio) non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa.

Nella fase esecutiva successiva alla concessione dell'agevolazione, in relazione alle richieste di erogazione, è garantito il contraddittorio attraverso la comunicazione da parte dell'Organismo Intermedio delle ragioni idonee a rigettare e/o rimodulare in tutto o parte la richiesta.

14. Decadenza

L'accertata mancanza anche di uno solo dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto beneficiario - accertata successivamente alla concessione - determina la decadenza dell'agevolazione (ammissibilità - requisito di partecipazione) che si formalizza attraverso un **atto di revoca** della concessione dell'agevolazione.

Costituiscono causa di decadenza:

- la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;
- l'esito negativo dei controlli svolti nei centoventi giorni successivi alla concessione sui requisiti di ammissibilità;
- l'esito negativo dei controlli ex post effettuati nel corso della realizzazione del *progetto* e nel periodo di mantenimento dell'investimento;
- irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;
- l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 co. 3 della L.R. n. 71/2017;
- la rinuncia all'agevolazione trascorsi novanta giorni dalla data di concessione;
- l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. nn. 445/2000 (paragrafo 6.4.2)

15.Revoca dell'agevolazione

Sia il mancato rispetto degli obblighi da parte del soggetto beneficiario (par. 9) che l'accertata decadenza dall'agevolazione (par. 14) comportano l'adozione dell'atto di revoca (totale) da parte della Regione Toscana.

15.1 Revoca parziale

- Revoca parziale per stabilità dell'operazione

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di tre anni di mantenimento dello stesso, salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è calcolata come segue:

- a) dal primo mese al dodicesimo mese, revoca pari al 100%;
- b) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75%;
- c) dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50%.

- Revoca parziale a seguito di variazioni del piano di ammortamento

Costituiscono, inoltre, cause di revoca parziale del solo contributo in c/interessi, che comportano la rideterminazione dell'agevolazione concessa ed erogata, con conseguente revoca e recupero della parte non spettante, le seguenti fattispecie:

- le variazioni del piano di ammortamento o delle modalità di rimborso del finanziamento, che comportino una riduzione degli interessi;
- l'estinzione anticipata del finanziamento da parte del beneficiario;

15.2 Procedimento di revoca

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza (par. 14) o per mancato rispetto degli obblighi (par. 9) da parte del beneficiario.

La Regione Toscana procede con atto di **revoca totale o parziale** ed al conseguente **recupero delle risorse** eventualmente erogate e non dovute.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio da parte del beneficiario e fino all'adozione del decreto dirigenziale di revoca.

Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto beneficiario.

Le comunicazioni fatte al *domicilio digitale (PEC)* tramite gestore PEC autorizzato o tramite altra piattaforma legalmente riconosciuta a livello nazionale ai sensi del art.3-bis, punto 4-quinquies del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 79/2022 verranno considerate quali notifica al soggetto *beneficiario*.

Ferma restando ogni responsabilità di carattere amministrativo e civile, sono fatte salve ulteriore responsabilità di natura erariale e penale derivanti dal provvedimento amministrativo di revoca.

15.2.1 Procedimento di revoca totale

L'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il *beneficiario* può presentare all'*Organismo intermedio* scritti difensivi redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto *beneficiario*, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

L'*Organismo intermedio*, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario* tramite PEC.

A seguito delle risultanze istruttorie, l'*Organismo intermedio*:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e *beneficiario*.

In caso di **rinuncia all'agevolazione oltre i termini** (intervenuta oltre novanta giorni dalla data di notifica della concessione), l'*Organismo intermedio* non avvia il procedimento di revoca, ma comunica al *beneficiario* la "presa d'atto" della rinuncia e contestuale conferma di revoca dell'agevolazione.

L'*Organismo intermedio* con la comunicazione di "presa d'atto" della rinuncia trasferisce la pratica alla Regione Toscana per l'adozione del conseguente atto di revoca con o senza recupero.

Se la rinuncia oltre i termini è intervenuta in presenza di altri motivi di revoca accertati dall'*Organismo intermedio* (es. mancata realizzazione entro i termini, perdita di altri requisiti previsti dal bando) e cronologicamente anteriori ad essi, la rinuncia si considera assorbita in

essi e l'*Organismo intermedio* procederà all'avvio del procedimento di revoca per i suddetti motivi.

15.2.2 Procedimento di revoca parziale

Nel caso di revoca parziale per stabilità dell'operazione, l'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è pari o superiore al 50 % dell'agevolazione concessa.

Nel caso di revoca parziale a seguito di variazioni del piano di ammortamento, si procede alla revoca parziale del contributo in c/interessi sulla base della rideterminazione degli stessi.

L'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento, nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L'avvio del procedimento di revoca dovrà riportare l'indicazione dell'intervallo temporale per il quale è contestato il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione.

Entro il predetto termine di quindici giorni, il *beneficiario* può presentare all'*Organismo intermedio* scritti difensivi, redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto beneficiario, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

L'*Organismo intermedio*, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario* tramite PEC.

In particolare, a seguito delle risultanze istruttorie, l'*Organismo intermedio*:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data in cui è venuto meno l'investimento. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e *beneficiario* in caso di contenzioso giudiziario.

16.Procedimento di recupero

Il provvedimento di revoca adottato è notificato al *beneficiario* revocato insieme all'ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di revoca, il soggetto revocato ha facoltà di presentare, ai riferimenti riportati nella notifica ricevuta, una istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del D.P.G.R. del 19/12/2001, n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Decorso 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora il destinatario non abbia corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana - tramite il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio - provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fidejussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

17.Rimborsi e sanzioni

17.1 Rimborsi

In caso di revoca dell'agevolazione per rinuncia da parte del beneficiario trascorsi novanta giorni dalla data di notifica della concessione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un **rimborso forfetario** dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione sulla base di tariffe determinate in proporzione all'entità dell'agevolazione con Delibera di Giunta Regionale.

17.2 Sanzioni

L'adozione dell'atto di revoca totale determina l'applicazione delle seguenti sanzioni.

1. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'art. 9 del D.L.gs. n. 123/1998 .

2. Il *soggetto destinatario* non può accedere ai bandi per agevolazioni emanati della Regione Toscana per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione di precedenti provvedimenti di revoca nei suoi confronti, se l'atto è stato adottato per uno o più dei seguenti motivi:

- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e non più impugnabili;

- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziario definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.

3. In ogni caso il *soggetto destinatario* non può accedere alle agevolazioni se, al momento della domanda, è in essere nei suoi confronti un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o della L.R. n. 35/2000; costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il *soggetto destinatario* ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze. Se le suddette posizioni debitorie sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione.

18. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

I dati personali raccolti al fine della partecipazione al bando ai sensi della L.R. n. 71/2017 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali.

A tal fine si comunica che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è *necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico*.

2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare *e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento*, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.

Il Responsabile del Trattamento è l'*Organismo intermedio* Sviluppo Toscana SPA nella persona del legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale Viale Giacomo Matteotti, 60 - 50132 Firenze [PEC legal@cert.sviluppo.toscana.it](mailto:PEC.legal@cert.sviluppo.toscana.it)

4. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito

internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

5. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.

6. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

7. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp_dpo@regione.toscana.it

8. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

9. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (cd. "diritto all'oblio") nei limiti di cui all'art. 17 del Reg. (UE) n. 2016/679.

19. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive.

Il diritto di accesso¹⁴ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02/10/2017.

Il presente Avviso pubblico è reperibile anche sul sito di Giovanisi www.giovanisi.it e i contatti Ufficio Giovanisi (800.098719 lun-ven 9:30 - 16:00 - info@giovanisi.it)

20. Disposizioni generali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie sono effettuate di norma tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), alla casella eletta quale *domicilio digitale*.

L'indirizzo di PEC di presidio del Settore è regionetoscana@postacert.toscana.it

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali alla Regione Toscana da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate alla casella PEC sopra riportata.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di agevolazione. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito

¹⁴ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

internet www.sviluppo.toscana.it e www.regione.toscana.it le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

La Regione Toscana si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

21. Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia a carattere negoziale derivante o connessa al presente Bando, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

22. Elenco allegati

- 1/A Progetti ammissibili
- 1/B Progetti green
- 1/C Obblighi di pubblicità
- 2 Modello domanda**
- 3 Dichiarazione dimensione aziendale

23. Riferimenti normativi

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06/05/2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21/04/2004 recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- COMUNICAZIONE della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- DIRETTIVA 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/06/2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

- REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- REGOLAMENTO (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti"

NAZIONALE

- L. 23/11/1939, n. 1966 "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione"
- REGIO DECRETO 16/03/1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"
- L. 24/11/1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"
- L. 10/06/1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici"
- D.L. 12/09/1983, n. 463, convertito con L. 11/11/1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- L. 19/03/1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"
- L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- L. 31/01/1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative"
- D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"

- D.M. Tesoro 22/04/1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09/05/1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- L. 27/12/1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"
- D.Lgs. 04/08/1999, n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"
- D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- L. 05/03/2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"
- D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"
- D.L. 07/02/2003, n. 15 "Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale" convertito con modificazioni dalla L. 08/04/2003, n. 62
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificata con D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento del GDPR
- D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- D.M. Attività Produttive 18/04/2005 "Adeguamento alla disciplina UE dei criteri di individuazione delle PMI"
- D.M. MIUR 06/12/2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione UE di piccola e media impresa"
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"
- D.P.C.M. 23/05/2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"
- DECRETO LEGISLATIVO 21/11/2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione."

- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)
- D.P.R. 03/10/2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione "
- D.M. Sviluppo Economico 13/01/2010, n. 33 "Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale"
- D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"
- D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"
- L. 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
- D.M. 10/08/2011, n. 168 "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240"
- D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"
- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22/12/2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"
- D.L. 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- D.L. 07/05/2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- D.L. 18/10/2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221
- L. 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 14/11/2012 "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'[art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 12/11/2012, n. 24075 "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, come modificato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020"
- L. 14/01/2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"
- D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13/03/2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti"
- D. Lgs. 14/04/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

- Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"
- D.M. 14/01/2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"
- DECRETO MEF-MISE del 20/02/2014, n. 57 "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"
- D.Lgs. 04/03/2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI"
- D.L. 20/03/2014, n. 34 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva", convertito dalla L. 16/05/2014
- D.L. 24/01/2015, n. 3 "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti", convertito dalla L. 24/03/2015, n. 33
- D.M. 30/01/2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (DURC)
- DECRETO 31/05/2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"
- L. 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
- L. 28/12/2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
- D.Lgs. 12/05/2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 13/07/2016 "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità"
- D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 15/05/2018 - "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità" (Delibera n. 27165)
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"
- D.L. 30/04/2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58
- D. Lgs. 04/10/2019, n. 125 "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE"

- D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120
- L. 05/11/2021, n. 162 "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo"
- D.L. 31/03/2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108
- DPCM 29/04/2022 "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consiglieri e consiglieri territoriali e regionali di parità"
- D.Lgs. 17/06/2022, n. 83 "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)"
- D.L. 24/02/2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41
- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- L. 27/10/2023, n. 160 *"Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche"*

REGIONE TOSCANA

- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01/10/2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"
- D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)"
- L.R. 26/01/2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"
- L.R. 13/07/2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 1019 del 01/12/2008 "POR CReO 2007-2013 Fesr. Asse 1. Modalità di valutazione programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Orientamenti agli Uffici regionali"

- L.R. 23/07/2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"
- L.R. 05/10/2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"
- DECISIONE G.R. n. 3 del 23/07/2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"
- DECISIONE G.R. n. 36 del 30/07/2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CREO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 965 del 29/10/2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CREO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 359 del 20/05/2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"
- DELIBERA G.R. n. 643 del 28/07/2014 "Elenco delle attività economiche ATECO/NACE 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori e turismo, commercio e cultura"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 07/05/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"
- DELIBERA G.R. n. 917 del 27/10/2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"
- DELIBERA G.R. n. 1246 del 22/12/2014 "Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della DGR n. 295/2009"
- L.R. 07/01/2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 25/10/2016 "Decisione di Giunta regionale relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 240 del 20/03/2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 09/05/2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"
- L.R. 05/06/2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"
- DELIBERA G.R. n. 990 del 18/09/2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"
- DELIBERA G.R. n. 1040 del 02/10/2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"

- L.R. 12/12/2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- L.R. 03/03/2020, n. 16 "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla L.R. 71/2017"
- L.R. 16/03/2023, n. 13 "Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. n. 71/2017"
- *DGR n.325 del 27/03/2023 "Direttive per la pubblicazione di dati personali di persone fisiche, liberi professionisti, imprese individuali e società di persone in applicazione della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"*
- *Dec Dir Gen. Del 23/05/2023 "Linee guida sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali"*
- *DELIBERA G.R. n. 922 del 31/07/2023 "L.R. 71/2017. Indirizzi interpretativi e applicativi delle disposizioni in materia di stabilità delle operazioni e di delocalizzazione nel quadro degli interventi di sostegno alle imprese"*
- *DELIBERA G.R. n. 1059 del 11/09/2023 "L.R. 71/2017. Limiti alla delocalizzazione delle grandi imprese beneficiarie di aiuti"*
- *DELIBERA G.R. n. 1155 del 09/10/2023 "Elenco delle attività economiche Ateco 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori e turismo, commercio e cultura. Aggiornamento deliberazione 643/2014"*
- *DECISIONE G.R. n. 38 del 15/04/2024 " L.r. n. 71/2017 - Indirizzi agli uffici della Direzione Attività Produttive in merito alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza alternative alla liquidazione giudiziaria, attivate ai sensi del D.Lgs 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"*
- *DELIBERA G.R. n. 756 del 25/06/2024 "PR Toscana FESR 2021-2027 azione 1.3.2. "Sostegno alle PMI – Investimenti Produttivi".Approvazione criteri e indirizzi per l'intervento "Sovvenzioni per l'abbattimento degliinteressi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo inferiore a Euro50.000,00"*
- *DELIBERA G.R. n. 843 DEL 15/07/2024 "Adeguamenti e modifiche alle DGR n. 748, n. 755, n. 756 e 757 del 25/06/2024 di approvazione dei criteri e modalità per l'accesso alle sovvenzioni per l'abbattimento degliinteressi e delle commissioni di garanzia sui finanziamenti concessi dalle banche"*



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Responsabile di settore Serena MODRIC

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 5461 del 19-03-2025

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 6967 - Data adozione: 04/04/2025

Oggetto: PR Toscana Fesr 2021-2027 - Sub-Azione 1.3.2.1 "Sovvenzioni alle PMI per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia sui finanziamenti concessi dalle banche sulla linea di credito "Regione Toscana EU blending 2023-0118" della BEI". Integrazione bando approvato con decreto dirigenziale n. 3241/2025 e ss.mm.ii.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/04/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD007948

IL DIRIGENTE

Vista la Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”;

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 239 del 27 luglio 2023 con la quale è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2025, approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 02 ottobre 2024 n. 73, con particolare riferimento al Progetto regionale 2 “Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione”, Obiettivo 2 “Sostenere l’accesso al credito”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 100 del 19 dicembre 2024 “Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Approvazione.”;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.06.2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.06.2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1173 del 17 ottobre 2022 che prende atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea, C(2022) n. 7144, del 3 ottobre 2022, che approva il Programma “PR Toscana FESR 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione Toscana in Italia CCI 2021IT16RFPR017;

Vista la DGR n. 329 del 25 marzo 2024 che approva la versione n. 3 del Programma regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027;

Tenuto conto che tra le iniziative per rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi, di cui all’obiettivo specifico 1.3 del PR TOSCANA FESR 2021-2027, è prevista l’Azione 1.3.2 che sostiene gli investimenti produttivi delle PMI attraverso l’accesso al credito;

Visto il Documento di attuazione regionale (DAR) del “PR Toscana FESR 2021-2027”, versione 3, approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 1539 del 23 dicembre 2024;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 3241 del 18.02.2025, come modificato dal d.d. n. 4806 del 10.03.2025, con il quale è stato approvato, secondo gli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 757 del 25.06.2024 e s.m., il bando “Sovvenzioni alle PMI per l’abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia sui finanziamenti concessi dalle banche sulla linea di credito “Regione Toscana EU blending 2023-0118” della BEI”, nell’ambito della Sub-Azione 1.3.2.1 “Sostegno alle PMI – investimenti produttivi” del PR Toscana Fesr 2021/2027;

Considerato che, ai sensi della DGR. n. 757 del 25.06.2024, come modificata dalla DGR. 843 del 15.07.2024, i soggetti destinatari del bando devono operare, tra l’altro, nei settori ritenuti ammissibili dalla DGR. n. 1155 del 09.10.2023 e dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L. n. 662/1996 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;

Visto che, a fronte di un errore materiale, l'elenco dei codici Ateco ammissibili, di cui al paragrafo 3 dell'allegato 1 "Bando", approvato con d.d. n. 4806 del 10.03.2025, non è integralmente allineato alla DGR. n. 1155/2023 e alle disposizioni del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L. n. 662/1996;

Ritenuto, quindi, relativamente ai codici Ateco ammissibili, di integrare il sopra richiamato bando al paragrafo 3, al fine di uniformarlo a quanto previsto dalla DGR. n. 1155/2023 e dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L. n. 662/1996;

Dato atto che, ad oggi, non sono pervenute domande per la partecipazione al bando a valere sui codici Ateco oggetto della presente integrazione e che pertanto la stessa introduce elementi neutrali rispetto ai beneficiari del bando che hanno già presentato domanda di agevolazione;

Ritenuto, conseguentemente, di procedere all'integrazione di cui sopra mediante la sostituzione dell'Allegato 1 "Bando" approvato con d.d. n. 4806 del 10.03.2025;

Dato atto che il presente atto non comporta oneri nuovi o aggiuntivi a carico del Bilancio regionale;

DECRETA

1. di integrare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, il bando "Sovvenzioni alle PMI per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia sui finanziamenti concessi dalle banche sulla linea di credito "Regione Toscana EU blending 2023-0118" della BEI", mediante la sostituzione dell'Allegato 1 "Bando" approvato con d.d. n. 4806 del 10.03.2025;

2. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A;

Il Dirigente

Allegati n. 1

1 Allegato_1_Bando
ab0f58ece69dc7ab6d0539a3a4a1cbaec73531a69ff938172194a390f4cc1a18

ALLEGATO 1

PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027
OP1 Os.a3– Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI

Azione 1.3.2

Sub-Azione 1.3.2.1

“Sostegno alle PMI – investimenti produttivi”

Bando

**“Sovvenzioni alle PMI per l’abbattimento degli interessi e delle
commissioni di garanzia sui finanziamenti concessi dalle banche
sulla linea di credito “Regione Toscana EU blending 2023-0118”
della BEI ”**

1 Finalità.....	5
2 Dotazione finanziaria.....	5
3 Destinatari.....	5
4 Requisiti.....	6
4.1 Requisiti.....	6
4.2 Dettaglio requisiti.....	7
4.2.1 Iscrizione in pubblici registri.....	7
4.2.2 Localizzazione del <i>progetto</i>	7
4.2.3 Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva).....	7
4.2.4 Procedure concorsuali.....	8
4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi.....	8
4.2.6 Responsabilità amministrativa.....	8
4.2.7 Precedenti penali.....	8
4.2.8 Contrasto del lavoro irregolare.....	10
4.2.9 Procedimenti penali in corso in materia di lavoro.....	10
4.2.10 Deggendorf.....	10
4.2.11 Dimensione d'impresa.....	10
4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria.....	10
4.2.13 Soggetto attivo/stato di inattività.....	11
4.2.14 Domicilio digitale.....	11
4.2.15 Impresa in difficoltà.....	11
4.2.16 Antimafia.....	11
4.2.17 <i>Delocalizzazione</i>	11
4.2.18 Contrasto alla discriminazione.....	11
4.2.19 <i>Rating di legalità</i>	12
4.2.20 Posizione debitoria verso il bilancio regionale.....	12
4.2.21 Antiriciclaggio [ad eccezione di imprese individuali e liberi professionisti].....	12
5 Progetti finanziabili e spese ammissibili.....	12
5.1 <i>Progetto</i>	12
5.2 Termine iniziale e termine finale del <i>progetto</i>	13
5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del <i>progetto</i>	13
5.2.2 Termine finale per la realizzazione del <i>progetto</i>	13
5.3 Investimenti ammissibili.....	13
5.4 Massimali di investimento.....	13
5.5 Spesa ammissibile al FESR.....	13
5.6 Caratteristiche del finanziamento bancario.....	14
5.7 Forma e intensità dell'agevolazione.....	14

5.8 Cumulo.....	15
6 Presentazione della domanda, istruttoria e concessione agevolazione.....	16
6.1 Presentazione e perfezionamento della domanda.....	16
6.1.1 Presentazione della domanda.....	16
6.1.2 Perfezionamento della domanda.....	18
6.2 Istruttoria.....	19
6.2.1 Verifica di ammissibilità.....	19
6.2.2 Cause di inammissibilità della domanda.....	20
6.3 Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione.....	22
6.4 Verifiche dei requisiti dopo la concessione dell'agevolazione.....	22
6.4.1 Verifica dei requisiti richiesti dal bando/avviso pubblico.....	22
6.4.2 Verifica delle attestazioni del revisore legale.....	23
7 Rinuncia all'agevolazione entro i termini.....	23
8 Modalità di rendicontazione ed erogazione.....	24
8.1 Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione.....	24
8.2 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione.....	25
8.3 Verifica del DURC in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo.....	26
9 Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe.....	27
9.1 Variazioni del <i>progetto</i>	27
9.2 Variazione del soggetto <i>beneficiario</i>	27
9.2.1 Fattispecie di modifica del soggetto <i>beneficiario</i> attraverso operazioni aziendali e relativi obblighi.....	27
9.2.2 Prima dell'erogazione del saldo.....	28
9.2.3 Procedimento.....	28
9.2.4 Durante il periodo di mantenimento dell' <i>operazione</i>	29
9.3 Proroga.....	29
10 Soccorso istruttorio.....	29
11 Istanza di riesame.....	29
12 Monitoraggio, ispezioni e controlli.....	30
12.1 Monitoraggio.....	30
12.2 Controlli in loco e ispezioni.....	30
13 Obblighi del <i>beneficiario</i>	30
14 Decadenza.....	32
15 Revoca dell'agevolazione.....	33
15.2 Procedimento di revoca.....	33
15.2.1 Procedimento di revoca totale.....	34
15.2.2 Procedimento di revoca parziale.....	35
16 Procedimento di recupero.....	36

17 Rimborsi e sanzioni.....	36
17.1 Rimborsi.....	36
17.2 Sanzioni.....	36
. 18 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016.....	37
19 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	38
20 Disposizioni generali.....	38
21 Controversie e foro competente.....	38
22 Elenco allegati.....	38
23 Riferimenti normativi.....	39

1 Finalità ¹

La Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di *progetti* localizzati sul proprio territorio, con lo scopo di migliorare la competitività delle PMI attraverso il sostegno degli investimenti produttivi finalizzati all'ampliamento, alla diversificazione, al consolidamento del sistema produttivo, ai processi di transizione ecologica, tecnologica e digitale, in attuazione dell'azione 1.3.2 "Sostegno alle PMI – investimenti produttivi" di cui al PR Toscana FESR 2021-2027, approvato con Decisione della Commissione C(2022) n.7144 del 03/10/2022, come da presa d'atto della Giunta Regionale con deliberazione n.1173 del 17 ottobre 2022.

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana si realizza attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di *Sovvenzioni* a fondo perduto (contributo in c/interessi e in c/commissione di garanzia) sui finanziamenti concessi alle PMI toscane dalle banche individuate dalla Regione Toscana, nell'ambito della linea di credito "Regione Toscana EU blending 2023-0118" della Banca Europea degli Investimenti (di seguito "BEI"). I finanziamenti dovranno essere garantiti e riassicurati alla Sezione speciale Regione Toscana del Fondo di garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/96, da soggetti garanti individuati dalla Regione Toscana, in funzione degli importi ammissibili previsti dalle disposizioni operative del fondo. In particolare, è previsto l'abbinamento del contributo in c/interessi con lo strumento finanziario della garanzia, nella forma della riassicurazione, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento (UE) 1060/2021.

L'elenco delle banche e dei soggetti garanti autorizzati sarà disponibile sul sito web della Regione Toscana alla pagina dedicata <https://www.regione.toscana.it/economia> e sul sito di Sviluppo Toscana <https://www.sviluppo.toscana.it/>.

La procedura del bando è automatica a sportello ai sensi del D.Lgs. n. 123/1998.

2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per l'attivazione del presente bando è pari ad € 10.000.000,00 derivanti da risorse del PR Toscana Fesr 21/27, Azione 1.3.2- Sub-azione 1.3.2.1 "Sostegno alle PMI – investimenti produttivi", di cui € 3.000.000,00 destinati alle imprese localizzate nei "Comuni aree interne" (classificati con DGR n. 199/2022 All. A par 4.4).

La suddetta dotazione è incrementabile fino alla concorrenza dell'importo stanziato con Delibera di Giunta Regionale n. 757/2024, pari a Euro 30.000.000,00.

Ad ogni modo è previsto un monitoraggio periodico ai sensi della Dgr. 1174/2024 al fine di eventuali rimodulazioni finanziarie.

Nel caso di beneficiari ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse, con provvedimento della Giunta Regionale, può essere disposto il finanziamento solo a seguito dell'integrazione della dotazione finanziaria mediante risorse aggiuntive.

3 Destinatari

Sono *soggetti destinatari*

- *MPMI*
- *Professionisti*

I suddetti soggetti devono operare nei settori ammissibili ai sensi della delibera di G.R. 1155/2023 e del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, come di seguito

¹ Nel presente documento quando si indicano elementi da individuare con "atti di indirizzo di Giunta regionale" si fa riferimento al provvedimento previsto dalla decisione GR n.4/2014

riportato, **ad eccezione dei settori considerati non ammissibili nell'elenco dei codici NACE fornito dalla BEI (Allegato 1/C):**

(Sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007)

B – Estrazione di minerali da cave e miniere ad eccezione dei codici da 05 a 09.90.09
 C – Attività manifatturiere ad eccezione dei codici da 10 a 10.92.00, da 11.02 a 12.00.00, da 19 a 19.20.90, dal 20.13 al 20.16.00, 20.51 al 20.51.02, 23.51, dal 24.1 al 24.34, 24.42, da 24.46 a 24.46.00, da 25.4 a 25.40.00, 30.40 (verificare ulteriori esclusioni nace);
 D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata ad eccezione dei codici ateco da 35.2 al 35.23.00 (verificare ulteriori esclusioni nace);
 E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento ad eccezione dei codici 38.12 e 38.22.00 (verificare ulteriori esclusioni nace);
 F – Costruzioni (verificare ulteriori esclusioni nace);
 G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio, con esclusione dei codici 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22, da 46.1 a 46.19.04, da 46.2 a 46.33.20, da 46.35 a 46.35.00, da 46.37 a 46.39.20, da 47.2 a 47.23.00, da 47.26 a 47.26.00, da 47.29.1 a 47.29.20, da 47.76 a 47.76.20, 47.78.5, 47.78.50, da 47.8 a 47.81.09, e da 47.89 a 47.89.09;
 H – Trasporto e magazzinaggio ad eccezione dei codici 49.50.10, 51.10, 51.21, 52.23.00 (verificare ulteriori esclusioni nace);
 I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
 J – Servizi di informazione e comunicazione
 M – Attività professionali, scientifiche e tecniche
 N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
 P – Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52
 Q – Sanità e assistenza sociale, ad eccezione del gruppo 86.1
 R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento ad eccezione del codice 92.0;
 S – Altre attività di servizi, limitatamente alla divisione 95 e 96.

Nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) 651/2014 non sono ammissibili le imprese operanti nel settore di cui alla lettera H della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007.

Per la classificazione delle attività economiche rileva il possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei codici Ateco di cui sopra individuato come primario per la/le sede/sedi (sede legale e/o unità locale) destinataria/destinatari dell'agevolazione.

4 Requisiti

4.1 Requisiti

Di seguito sono indicati i requisiti richiesti al soggetto richiedente per la partecipazione al bando.

- iscrizione pubblici registri (4.2.1)
- localizzazione del progetto (4.2.2)
- regolarità contributiva – DURC (4.2.3)
- procedure concorsuali (4.2.4)
- atti di revoca precedenti bandi (4.2.5)
- responsabilità amministrativa (4.2.6) precedenti penali (4.2.7)
- contrasto lavoro irregolare (4.2.8)
- procedimenti penali in corso (4.2.9)
- Deggendorf (4.2.10)

- dimensione impresa (4.2.11)
- divieto intestazione fiduciaria (4.2.12)
- soggetto attivo/stato inattività (4.2.13)
- domicilio digitale (4.2.14)
- *impresa in difficoltà* (4.2.15)
- modulo antimafia (4.2.16)
- *delocalizzazione* ed impegno a non delocalizzare (4.2.17)
- contrasto alla discriminazione (4.2.18)
- *rating di legalità* (4.2.19)
- posizione debitoria vs. bilancio regionale (4.2.20)
- antiriciclaggio (4.2.21)

4.2 Dettaglio requisiti

4.2.1 Iscrizione in pubblici registri

- a. per le imprese: regolare iscrizione alla CCIAA territorialmente competente;
- b. per i *professionisti*: regolare iscrizione al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - possesso di partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale;

4.2.2 Localizzazione del *progetto*

L'intervento deve essere localizzato nel territorio della Regione Toscana.

Nuova localizzazione – nel caso di imprese e di liberi *professionisti* privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda (nuova localizzazione), i requisiti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica (saldo).

La localizzazione del *progetto* comporta la disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui ricade il *progetto* ed il relativo titolo legittimante la disponibilità. Tale requisito deve essere dichiarato in sede di presentazione delle domande di erogazione.

4.2.3 Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva)

Il soggetto richiedente deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa verificabile attraverso il DURC o essere in possesso - al momento di presentazione della domanda - della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Il soggetto richiedente può verificare prima della presentazione della domanda la propria posizione rispetto agli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa usufruendo del servizio *on line* messo a disposizione dagli enti competenti al rilascio del DURC.

Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana o in Italia, ma in altro Stato dell'UE, è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Il documento, redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata.

4.2.4 Procedure concorsuali

Il soggetto richiedente non deve trovarsi né avere in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:

- a) fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
- b) una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;
- c) liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:

- a. venir meno dell'*unità produttiva* localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- b. venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- c. adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;
- d. indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- e. decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis D.P.R. n. 445/2000.

4.2.6 Responsabilità amministrativa

Il soggetto richiedente (ente) non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del *rating di legalità*.

4.2.7 Precedenti penali

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

- a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode², compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.), ed i reati contro il patrimonio commessi mediante frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari

²Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

- b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
- delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
 - delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);
- c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:
- art. 29-quattordices;
 - Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione II, Titolo V, Capo II;
 - Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo VI, Capo I;
 - Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";
 - Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";
- d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
- e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);
- f) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del *rating di legalità* relativamente:

- alla lettera a) limitatamente ai reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- alla lettera b);
- alla lettera d) limitatamente alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e omesso versamento di contributi

previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);

4.2.8 Contrasto del lavoro irregolare

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 14.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del *rating di legalità*.

4.2.9 Procedimenti penali in corso in materia di lavoro

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.;
- c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);
- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecimila euro (D. Lgs. n. 463/1983);
- f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981).

In merito a tale requisito, il soggetto richiedente al momento della domanda è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive relativi alle fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016.

4.2.10 Deggendorf

Il soggetto richiedente deve dichiarare di essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile", oppure, pur essendo destinatario di un'ingiunzione di recupero, ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, oppure ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.

4.2.11 Dimensione d'impresa

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti dimensionali seguenti:

Micro, Piccola e Media impresa di cui all'allegato I del Reg. (UE) 651/2014.

4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria

Il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie

autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dall'Organismo intermedio - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiduciari.

Non richiesto per i *professionisti*, le ditte individuali e le società in nome collettivo.

4.2.13 Soggetto attivo/stato di inattività

Il soggetto richiedente deve essere "in attività".

Per il soggetto richiedente "inattivo" al momento dell'avvio della realizzazione del *progetto*, tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica.

4.2.14 Domicilio digitale

Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (*PEC*) direttamente ad esso imputabile, quale *domicilio digitale*, valida ed attiva almeno per tutto il *periodo di stabilità* del *progetto*.

4.2.15 Impresa in difficoltà

Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà.

4.2.16 Antimafia

Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 sulla disciplina Antimafia.

Ai fini dell'ammissibilità è richiesta la compilazione del modulo antimafia secondo quanto previsto nell'Allegato 1-D.

Il requisito sarà verificato dopo l'ammissibilità, ma prima della concessione dell'agevolazione.

La procedura di verifica è attivata in fase di ammissibilità.

4.2.17 Delocalizzazione

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una *delocalizzazione* verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'*investimento iniziale* per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'*investimento iniziale*.

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una *delocalizzazione* dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, e si impegna a non delocalizzare nel *periodo di stabilità* dell'*operazione*, come previsto dalla D.G.R. n. 922/2023.

4.2.18 Contrasto alla discriminazione

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".

Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

4.2.19 Rating di legalità

Il soggetto richiedente deve dichiarare di possedere o meno il *rating di legalità* e deve impegnarsi a comunicare eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dello stesso. L'impresa richiedente che ha conseguito il *rating di legalità* è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti:

4.2.6 (Responsabilità amministrativa),

4.2.8 (Contrasto lavoro irregolare),

4.2.7 (Precedenti penali)

lett. a) reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

lett. b);

lett. d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983).

Resta fermo l'obbligo per l'impresa di dichiarare all'atto della domanda di agevolazione, attraverso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 DPR n. 445/2000 di essere iscritta nell'elenco delle imprese con *rating di legalità*, con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta dell'agevolazione e la data dell'erogazione. L'*Organismo intermedio*, anche prima dell'erogazione dell'agevolazione, effettuerà un controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del *beneficiario*.

4.2.20 Posizione debitoria verso il bilancio regionale

Il soggetto richiedente non deve avere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) o procedimenti di recupero per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000. Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il soggetto richiedente ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze.

4.2.21 Antiriciclaggio [ad eccezione di imprese individuali e liberi professionisti]

Il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il "*titolare effettivo*" dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n. 125/2019, del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg. (UE) n. 241/2021. Laddove il *titolare effettivo* risulti diverso dal legale rappresentante, il controllo di cui al requisito 4.2.9 (procedimenti penali in corso in materia di lavoro) sarà effettuato anche sul *titolare effettivo*.

Il requisito sarà verificato in fase di ammissibilità, prima della concessione dell'agevolazione e per ogni erogazione.

5 Progetti finanziabili e spese ammissibili

5.1 Progetto

I progetti ammissibili devono essere coerenti con l'attività svolta dall'impresa e con le finalità di cui all'art. 14 e all'art. 17 del Reg. (UE) n. 651/2014.

I progetti ammissibili si suddividono in:

1. Progetti di investimento in beni materiali e immateriali, come dettagliati nell'Allegato 1/A "Progetti ammissibili";
2. Progetti di investimento "Green" in beni materiali e immateriali che concorrono alla lotta al cambiamento climatico, all'efficientamento energetico, anche attraverso nuove fonti rinnovabili e modalità sostenibili, e a processi di economia circolare, come dettagliati nell'Allegato 1/B "Progetti green".

5.2 Termine iniziale e termine finale del *progetto*

5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del *progetto*

L'inizio del *progetto* è stabilito convenzionalmente alla data di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi e finanziati sul portale dell'*Organismo intermedio*.

In caso di inizio antecedente alla suddetta data, l'*avvio dei lavori* deve essere successivo alla data di presentazione della domanda finalizzata all'accantonamento delle risorse (si segnala tuttavia che, ai soli fini dell'ammissione del progetto alla riassicurazione obbligatoria del Fondo di Garanzia, l'investimento deve essere avviato in data successiva alla presentazione della domanda di riassicurazione al Fondo).

5.2.2 Termine finale per la realizzazione del *progetto*

Il *progetto* deve concludersi entro 15 mesi dal termine iniziale, oltre eventuale proroga di 3 mesi di cui al successivo paragrafo 9.3.

5.3 Investimenti ammissibili

Un investimento è ammissibile dal punto di vista temporale quando la relativa spesa si colloca tra il termine iniziale ed il termine finale di realizzazione del *progetto*.

Le tipologie di investimento ammissibile, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità degli investimenti relativi al *progetto* sono dettagliati negli allegati 1/A e 1/B "Progetti ammissibili" e "Progetti Green" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.

5.4 Massimali di investimento

L'importo totale del progetto presentato non deve essere inferiore a € 70.000,00 e superiore a € 5.000.000,00 in funzione degli importi ammissibili previsti dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/96, di volta in volta vigenti.

5.5 Spesa ammissibile al FESR

Sono ammessi all'agevolazione, ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) 1060/2021 gli interessi passivi e le commissioni di garanzia relativi a finanziamenti bancari:

- concessi per la realizzazione di progetti di investimento di cui agli Allegati 1/A e 1/B "Progetti ammissibili" e "Progetti green";
- garantiti e riassicurati alla Sezione Speciale – Regione Toscana del Fondo di Garanzia, di cui alla L. n. 662/1996.

Tutta la documentazione attestante la concessione del finanziamento bancario, la delibera di garanzia e la delibera di riassicurazione deve avere data successiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

5.6 Caratteristiche del finanziamento bancario

I finanziamenti:

- devono essere concessi dalle banche presenti nell'elenco disponibile ai seguenti link <https://www.regione.toscana.it/economia> e <https://www.sviluppo.toscana.it/> ;
- possono coprire fino al 100% del progetto di investimento;
- possono avere una durata massima di 10 anni di cui un periodo di preammortamento massimo di 24 mesi (a cui si aggiunge l'eventuale preammortamento tecnico);
- devono avere scadenze di rimborso predefinite (con rate mensili, trimestrali e semestrali di capitale e di interessi). Non sono ammessi finanziamenti bullet che prevedono il rimborso in soluzione unica alla scadenza;
- devono essere garantiti da uno dei soggetti garanti presente nell'elenco disponibile ai seguenti link <https://www.regione.toscana.it/economia> e <https://www.sviluppo.toscana.it/> e riassicurati alla sezione speciale Regione Toscana del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/96 nel rispetto delle condizioni economiche previste dall'avviso pubblico di cui al decreto dirigenziale n.16987/2024.

Tra le operazioni di finanziamento ammissibili è inclusa anche la locazione finanziaria (leasing) purché il beneficiario locatario eserciti anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso. Inoltre, affinché un'operazione di leasing finanziario sia ammissibile è necessario che il riscatto del bene da parte del beneficiario avvenga entro il 31 dicembre 2029.

5.7 Forma e intensità dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nella forma della **sovvenzione a fondo perduto** (sovvenzione in c/interessi e in c/commissioni di garanzia) per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia sui finanziamenti concessi alle PMI toscane dalle banche individuate con apposito avviso pubblico, nell'ambito della linea di credito "Regione Toscana EU blending 2023-0118" della BEI, garantiti e riassicurati dai soggetti garanti individuati dalla Regione Toscana, ai sensi del regolamento UE n. 651/14 (Gber) art.17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e, in caso di aree 107.3.c del TFUE, ai sensi dell'art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti).

La sovvenzione è erogata in una unica soluzione, secondo i tempi e le modalità di cui al successivo paragrafo 8.

La **sovvenzione in c/interessi** è calcolata sul valore attuale³ delle quote di interesse del finanziamento risultanti dalla documentazione della banca, nella percentuale massima del:

- 80% per i finanziamenti erogati a fronte dei progetti di investimento, di cui all'Allegato 1/A "Progetti ammissibili";
- 90% per i finanziamenti erogati a fronte di progetti "Green", di cui all'Allegato 1/B "Progetti Green";

³In conformità alle indicazioni della Commissione Europea, il tasso di attualizzazione è pari al tasso di riferimento, vigente alla data della Domanda per lo Stato membro Italia, pubblicato sulla apposita pagina della Commissione Europea http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, maggiorato di 100 punti base (1%). I tassi di riferimento sono aggiornati mensilmente.

In caso di finanziamenti che prevedono erogazioni in più tranches, il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base del piano di ammortamento finale e comunque all'erogazione del saldo del finanziamento bancario e dopo la realizzazione dell'investimento. Gli interessi di preammortamento saranno sommati a quelli risultanti dal piano di ammortamento attualizzati.

L'importo massimo della sovvenzione in c/interessi non potrà superare le seguenti soglie:

- Euro 200.000,00 nel caso di sovvenzione concessa ai sensi dell'art. 17 del Reg. 651/2014;
- Euro 300.000,00 nel caso di sovvenzione concessa ai sensi dell'art. 14 del Reg. 651/2014;

La **sovvenzione in c/commissioni di garanzia** è calcolata nella misura dell'1,5% dell'importo del finanziamento garantito e riassicurato, fino ad un importo massimo di euro 12.000,00 e comunque nei limiti del costo effettivo della garanzia.

L'importo massimo della sovvenzione totale (comprensiva della sovvenzione in c/interessi e in c/commissioni di garanzia) non può superare i limiti previsti dal Regolamento UE n. 651/2014 in termini di intensità di aiuto e in termini di cumulo, e comunque nei limiti dell'importo dell'accantonamento comunicato ai sensi del par. 6.1.1.

Tab. 1

Dimensione di impresa	Art. 17 Reg. 651/2014
	Percentuali applicabili all'importo dell'investimento ammissibile
Micro e piccola impresa	20%
Media impresa	10%

Nel caso di aiuti concessi ai sensi dell'art. 14 del Reg. 651/2014 le intensità di aiuto massime previste dall'art. 17 (di cui alla tab. 1) sono maggiorate del 10% o del 15% a seconda di come è classificata la zona dell'intervento nella Carta degli aiuti a finalità regionale (vedasi pp. 22 e 23 della Decisione C(2023)8654 final del 18.12.2023 https://politichecoesione.governo.it/media/k0uj2tto/c-2023-8654-final_modifica-carta-aiutiitalia_01_01_2024-al-31_12_2027.pdf).

Ai sensi dell'art. 58 del Reg. (UE) 1060/2011, in abbinamento alla sovvenzione a fondo perduto è prevista la concessione di una garanzia, ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE 651/14, attraverso la **riassicurazione** del finanziamento, concesso dalle banche a valere sulla provvista BEI, alla Sezione Speciale – Regione Toscana del Fondo di Garanzia, di cui alla L. n. 662/1996 in funzione degli importi ammissibili previsti dalle disposizioni operative del fondo di volta in volta vigenti.

Qualora l'ESL della sovvenzione, per effetto del cumulo con altre agevolazioni, compresa quella della riassicurazione del Fondo di garanzia, superi l'ESL massimo concedibile e/o l'importo massimo concedibile previsto dal bando, si procederà alla rideterminazione (in misura proporzionale tra c/interessi e c/commissione) della sovvenzione nella misura massima concedibile, fermo restando l'importo del finanziamento bancario.

5.8 Cumulo

Il cumulo con altri aiuti di stato è consentito a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di

finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione in materia di aiuti di stato.

Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del *regolamento di esenzione possono essere cumulati*:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al *regolamento di esenzione*.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del *regolamento di esenzione non possono* essere cumulati con aiuti «*de minimis*» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal *regolamento di esenzione*.

6 Presentazione della domanda, istruttoria e concessione agevolazione

Il procedimento amministrativo finalizzato all'accesso all'agevolazione si compone delle seguenti fasi:

- *presentazione della domanda*, comprensiva di descrizione sintetica del progetto e dichiarazione inerente le caratteristiche del finanziamento che l'impresa intende richiedere alla banca. Il perfezionamento della domanda, avverrà solo a seguito della concessione del finanziamento bancario garantito e riassicurato al Fondo di Garanzia di cui alla L. n. 662/1996;
- *istruttoria*, successiva al perfezionamento della domanda, nella quale vengono verificati i requisiti di ammissibilità;
- adozione dell'atto di *concessione*.

6.1 Presentazione e perfezionamento della domanda

6.1.1 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana e presentata esclusivamente per via telematica sul sistema informativo Sistema Fondi Toscana" (SFT), disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>, deve essere compilata e sottoscritta dal titolare/rappresentante legale del richiedente, utilizzando come credenziali di accesso i seguenti strumenti di identità digitale:

- SPID Sistema Pubblico per l'identità digitale
- CIE Carta d'identità Elettronica
- CNS Carta Nazionale dei servizi.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo salve disposizioni di legge che prevedono l'esenzione.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 10/03/2025.

In caso di esaurimento delle risorse, o di cause connesse ai vincoli temporali di utilizzazione delle risorse derivanti dalla disciplina contabile o degli specifici fondi, per le procedure a sportello, con provvedimento del responsabile dell'intervento sarà prevista l'interruzione della raccolta delle domande, previa comunicazione sul sito dell'*Organismo intermedio* almeno cinque giorni lavorativi precedenti.

Non sono ammesse le domande presentate oltre il termine previsto dal bando o non corredate dei dati, informazioni, dichiarazioni, documentazione obbligatoria richiesti, ovvero redatte e/o inviate secondo modalità non previste dal bando, prive di sottoscrizione digitale, sottoscritte da persona non titolata alla firma, sottoscritte da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta, firmate digitalmente con algoritmo e secondo indicazioni indicate nel manuale reso disponibile sul sito di Sviluppo Toscana Spa.

Nei casi citati non si applica il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 10.

La domanda di agevolazione contiene:

a. Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative ai seguenti requisiti di ammissibilità:

a.1. dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione):

- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.18);
- *rating di legalità* (requisito 4.2.19);

a.2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):

- Deggendorf (requisito 4.2.10);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.15)
- *delocalizzazione* (requisito 4.2.17);
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.20);
- antiriciclaggio (requisito 4.2.21).

b. Dichiarazioni semplici

- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
- localizzazione e nuova localizzazione (requisito 4.2.2);
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
- soggetto attivo/stato di inattività (requisito 4.2.13);
- *domicilio digitale* (requisito 4.2.14).

c. Modulo antimafia (requisito 4.2.16) per l'attivazione del controllo prima della concessione secondo le modalità di cui all'Allegato 1-D.

d. Altra documentazione

d.1. attestazione del professionista. Il possesso dei requisiti dimensionali e di *impresa in difficoltà*, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D. Lgs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

d.2. imprese straniere prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda:

- con sede in un paese UE: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2);
- con sede in un paese extraeuropeo: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.⁴

Ogni ulteriore informazione utile alla presentazione della domanda è contenuta nel **"Manuale di compilazione"** disponibile sul portale dell'*Organismo intermedio*.

Gli indirizzi di posta elettronica dedicati al bando sono i seguenti:

- gestionestrumentifin@sviluppo.toscana.it per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda;
- supportobando132bei@sviluppo.toscana.it per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale.

A seguito della presentazione della domanda di partecipazione sul portale di Sviluppo Toscana:

- a) è accantonata una riserva di risorse nel limite dell'importo massimo concedibile ai sensi del GBER tenuto conto degli importi indicati nella domanda iniziale; dal portale di ST sarà possibile scaricare l'attestazione di accantonamento, come da comunicazione dello stesso Organismo Intermedio;
- b) il richiedente presenta la richiesta di finanziamento, entro 30 giorni dalla comunicazione di accantonamento, presso una delle banche individuate dalla Regione Toscana e la richiesta di garanzia a uno dei soggetti garanti autorizzati di cui agli elenchi disponibili sul sito <https://www.regione.toscana.it/economia> e sul sito <https://www.sviluppo.toscana.it/>. La garanzia dovrà essere riassicurata al Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE 651/2014.

6.1.2 Perfezionamento della domanda

La domanda di agevolazione sarà perfezionata solo al termine del corretto caricamento sul sistema informativo Sistema Fondi Toscana" (SFT), disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>, da parte del soggetto richiedente, della documentazione relativa alla concessione del finanziamento bancario, della garanzia e della riassicurazione al Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/96 entro il termine di 5 mesi dalla comunicazione di accantonamento delle risorse. Nel caso in cui il soggetto richiedente non proceda, entro i termini di cui sopra, al caricamento della documentazione necessaria al perfezionamento della stessa, la prenotazione delle risorse di cui al paragrafo precedente decade definitivamente e la domanda presentata diviene improcedibile; è necessario, pertanto, ripresentare una nuova domanda.

In particolare, ai fini del perfezionamento della domanda, si richiede di caricare sul portale di Sviluppo Toscana:

- Documentazione relativa alla concessione del finanziamento bancario;
- Delibera di concessione della garanzia del soggetto garante;
- Delibera di riassicurazione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/96.

⁴ Art. 33 DPR 445/2000 - Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero.

Dalla delibera di riassicurazione del Fondo di Garanzia dovrà risultare, pena l'inammissibilità, che la concessione è effettuata ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE 651/2014.

6.2 Istruttoria

Modalità dell'istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria è svolta dal Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive avvalendosi dell'*organismo intermedio*.

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la *procedura automatica a sportello di cui al D.Lgs. n. 123/1998*.

Il procedimento di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- a. verifica di ammissibilità, successivamente al perfezionamento della domanda, con le modalità di cui al paragrafo 6.2.1 e 6.2.2;
- b. approvazione degli esiti istruttori che distinguono le domande in:
 - ammesse e finanziate;
 - ammesse con riserva;
 - ammesse e non finanziate per carenza di fondi;
 - non ammesse;
 -
- c. concessione dell'agevolazione.

L'Organismo intermedio provvede alla conclusione del procedimento di istruttoria con la concessione dell'agevolazione.

Le spese ammissibili al Fesr ai sensi del Reg. (UE) 1060/2021 (interessi passivi maturati sul finanziamento bancario e commissione di garanzia), saranno verificate a seguito della presentazione dell'istanza di erogazione della sovvenzione concessa sulla base del piano di ammortamento finale e del costo sostenuto per la commissione di garanzia, tenendo conto dell'investimento effettivamente realizzato.

L'ammissibilità delle spese sostenute ai sensi del Reg. (UE) 651/2014, per la realizzazione del progetto, sarà verificata in fase di controllo in loco a campione svolto dall'Organismo Intermedio e secondo le modalità operative del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/96.

6.2.1 Verifica di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità deve verificare:

- a. la corretta presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b. la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice:
 - iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
 - localizzazione (requisito 4.2.2);
 - procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
 - insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
 - soggetto attivo/stato di inattività (requisito 4.2.13);
 - *domicilio digitale* (requisito 4.2.14).

c) la regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa (DURC ON LINE) (requisito 4.2.3) verificabile in fase di istruttoria, in data diversa dalla presentazione della domanda;

d) la presenza del Modulo antimafia (requisito 4.2.16) - Allegato 1-D per l'attivazione del controllo prima della concessione;

e) la presenza delle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che saranno oggetto di controllo con le modalità di cui al paragrafo 6.4:

- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8); procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- Deggendorf (requisito 4.2.10);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
-
- *delocalizzazione* (requisito 4.2.17);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.18);
- *rating di legalità* (requisito 4.2.19);
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.20);
- antiriciclaggio (requisito 4.2.21);

f) verifica antiriciclaggio (requisito 4.2.21) sulla base della dichiarazione resa con la domanda;

g) il rispetto dei massimali di investimento del progetto di cui al paragrafo 5.4;

h) la presenza delle banche e dei soggetti garanti negli elenchi dei soggetti autorizzati dalla Regione Toscana, con verifica del rispetto degli impegni assunti dagli stessi.

Le verifiche della sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lett. a), b) e c) devono essere attivate dal giorno successivo alla presentazione della domanda e concluse prima dell'atto di concessione dell'agevolazione.

La verifica antimafia (requisito 4.2.16) deve essere attivata dal giorno successivo alla presentazione della domanda perfezionata e conclusa prima dell'atto di concessione dell'agevolazione (si procedere ad ammissione "con riserva" in caso di mancata risposta nei termini utili da parte degli organi preposti al rilascio).

Il requisito antiriciclaggio (requisito 4.2.21) si intende assolto in sede di ammissibilità, verificata la condizione di titolare effettivo in relazione ai dati presenti nel Registro delle imprese.

6.2.2 Cause di inammissibilità della domanda

Costituiscono cause di non ammissione della domanda di agevolazione:

- a. la mancata presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1. compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda;

b) l'assenza del requisito della regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa di cui al punto 4.2.3 (si procedere ad ammissione "con riserva" in presenza di un DURC in verifica da parte degli organi preposti al rilascio);

c) l'assenza, alla data di presentazione della domanda anche di uno solo dei seguenti requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice:

- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
- localizzazione (requisito 4.2.2);
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
- soggetto attivo/stato di inattività (requisito 4.2.13);
- *domicilio digitale* (requisito 4.2.14);

d) l'assenza anche di una sola delle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- Deggendorf (requisito 4.2.10);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- *impresa in difficoltà* (requisito 4.2.15);
- *delocalizzazione* (requisito 4.2.17);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.18);
- *rating di legalità* (requisito 4.2.19);
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.20);
- antiriciclaggio (requisito 4.2.21);

e) l'assenza del Modulo antimafia Allegato 1-D (requisito 4.2.16) per l'attivazione del controllo prima della concessione;

f) esito negativo della verifica sul requisito 4.2.21 (antiriciclaggio).

Per esito negativo si intende la mancanza di uno o più titolari effettivi, riscontrabili dal Registro delle imprese per le fattispecie e i dati presenti, tra quelli dichiarati

h) il mancato rispetto dei massimali di investimento del *progetto* di cui al paragrafo 5.4.

g) l'assenza delle banche e dei soggetti garanti negli elenchi dei soggetti autorizzati dalla Regione Toscana, con verifica del rispetto degli impegni assunti dagli stessi.

La presenza di una causa di inammissibilità costituisce sempre inammissibilità della domanda.

6.3 Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione

I progetti sono ammessi secondo l'ordine cronologico di perfezionamento della domanda nei limiti della disponibilità dei fondi.

L'attività istruttoria si conclude con la concessione o non ammissibilità a cura dell'*Organismo intermedio* entro 25 giorni dalla presentazione della domanda perfezionata; gli elenchi delle domande ammesse e finanziate, ammesse e non finanziate per carenza di fondi, non ammesse saranno pubblicati sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. www.sviluppo.toscana.it.

In caso di verifica dell'antimafia il termine di cui sopra è portato a 55 giorni.

In caso di progetti ammessi e non finanziati, l'eventuale concessione è rinviata ad un successivo atto adottato con provvedimento dell'*Organismo intermedio* che costituisce a tutti gli effetti atto di concessione.

La pubblicazione dei suddetti atti di concessione sul sito dell'*Organismo intermedio*, ha valore di notifica dell'avvenuta concessione.

Per i progetti ammessi e non finanziati e per quelli non ammessi l'*Organismo intermedio* provvede a notificare il provvedimento con relativa motivazione e con indicazione dei termini di 10/dieci giorni per richiedere il riesame in autotutela o per presentare ricorso amministrativo. L'istanza di riesame in autotutela è non accolta se l'amministrazione (anche attraverso l'*Organismo Intermedio*) non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa.

In caso di esaurimento delle risorse, o di cause connesse ai vincoli temporali di utilizzazione delle risorse derivanti dalla disciplina contabile o degli specifici fondi, per le procedure a sportello, con provvedimento del responsabile dell'intervento potrà essere prevista l'interruzione della raccolta delle domande, previa comunicazione sul sito della Regione o dell'*Organismo intermedio* almeno cinque giorni lavorativi precedenti.

6.4 Verifiche dei requisiti dopo la concessione dell'agevolazione

6.4.1 Verifica dei requisiti richiesti dal bando/avviso pubblico

Successivamente alla concessione dell'agevolazione, l'*Organismo intermedio* verifica:

1. il cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero imprese e made in Italy) n. 115 del 31/05/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017 tramite la visura aiuti rilasciata dal Registro Nazionale (RNA);

2. attiva la verifica dei requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- *impresa in difficoltà* (requisito 4.2.15);
- *delocalizzazione* (requisito 4.2.17);

- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.18);
- *rating di legalità* (requisito 4.2.19);
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.20);

Le verifiche sono effettuate con le seguenti modalità:

- controlli su un campione pari almeno al 50% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati. Per i requisiti di cui ai punti 4.2.6 (responsabilità amministrativa) e 4.2.7 (precedenti penali) il controllo sarà effettuato sul 100% delle dichiarazioni presentate;
- controlli su un campione non inferiore al 5% dei soggetti ammessi ma non finanziati.

In occasione delle suddette verifiche, le imprese associate/collegate ad imprese estere per il requisito di dimensione d'impresa sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito: Ministero Affari esteri e cooperazione internazionale - legalizzazione documenti⁵ oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente, purché asseverate da un revisore legale.

Le verifiche dovranno completarsi entro centoventi giorni dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione.

In ogni caso, la verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 può essere effettuata anche successivamente all'erogazione dell'agevolazione per la quale sono rese le dichiarazioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000.

6.4.2 Verifica delle attestazioni del revisore legale

La Regione, anche attraverso l'*Organismo intermedio*, procede annualmente alla verifica, su un campione pari al 5 %, dell'attestazione rilasciata in forma asseverata dal revisore legale con riguardo ai seguenti requisiti: dimensione d'impresa e *impresa in difficoltà*.

6.4.3 Esito negativo dei controlli

L'esito negativo dei controlli di cui ai par. 6.4.1 e 6.4.2 dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca per inammissibilità, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

7 Rinuncia all'agevolazione entro i termini

In caso di rinuncia all'agevolazione intervenuta entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica della concessione, l'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* la "*presa d'atto*" della rinuncia e procede all'archiviazione della posizione.

La rinuncia entro i termini non comporta oneri né sanzioni per il *beneficiario*.

⁵ www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti

8 Modalità di rendicontazione ed erogazione

La rendicontazione delle spese ammissibili al FESR (interessi passivi maturati sul finanziamento bancario e commissione di garanzia), avviene a seguito della realizzazione del progetto di investimento e dell'erogazione del saldo del finanziamento bancario.

8.1 Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione

A seguito della realizzazione dell'investimento e dell'erogazione del saldo del finanziamento bancario il soggetto beneficiario presenta apposita istanza di erogazione, contenente dichiarazione dell'avvenuta realizzazione dell'investimento con indicazione dell'importo realizzato, unitamente a:

- documentazione relativa ai dati definitivi del finanziamento bancario e al piano di ammortamento risultanti dagli atti di erogazione della banca, ancorché erogato in più tranches (contratto di finanziamento e/o altra documentazione attestante l'erogazione, piano di ammortamento);
- documentazione relativa ai dati definitivi della delibera di garanzia del soggetto garante e della delibera di riassicurazione della sezione regionale del fondo di garanzia dalla quale risulti la concessione dell'aiuto ai sensi dell'art. 17 del Gber, nonché il costo effettivo della garanzia;

Tali domande devono essere presentate online, entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dell'investimento e dall'erogazione del saldo del finanziamento bancario, utilizzando la specifica *piattaforma di rendicontazione* del sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) raggiungibile al seguente indirizzo web: <https://sft.sviluppo.toscana.it/>

Il contributo pubblico è erogato in una unica soluzione, a titolo di saldo, entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza del soggetto beneficiario.

Il manuale per gli utenti della *piattaforma di rendicontazione* illustra la procedura per l'inserimento delle domande di erogazione. Non sono ritenute valide rendicontazioni presentate con modalità diverse.

L'accesso alla piattaforma è automaticamente consentito al legale rappresentante dell'impresa o ente titolare del *progetto* ammesso a finanziamento.

A seguito di presentazione della domanda di pagamento, la piattaforma di rendicontazione genera la "dichiarazione di spesa" in un file di formato standard che una volta scaricato, deve essere firmato digitalmente o sottoscritto dal Legale Rappresentante del *beneficiario* e caricata sul "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>. Il file scaricato è registrato nel sistema con la sua impronta elettronica e quindi ogni sua anche minima modifica verrà rilevata rendendo nulla l'istanza di pagamento.

Per ogni domanda di erogazione sono effettuate le seguenti verifiche:

- della regolarità contributiva (DURC);
- antimafia sulla base della documentazione di cui all'allegato 1-D antimafia;
- insussistenza di procedimenti penali in corso in materia di lavoro (cd. caporalato);

- antiriciclaggio;⁶
- Deggendorf per gli aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili per i quali pende un ordine di recupero. Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguito da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale, si procederà alla sospensione del procedimento di liquidazione del contributo, sino alla data della avvenuta restituzione e del relativo accertamento. Il procedimento di liquidazione riprenderà in esito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario;
- per le imprese in possesso del *rating di legalità*, controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

8.2 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione

L'istruttoria di erogazione è diretta ad accertare:

- a) la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite;
- b) la completezza della documentazione allegata;
- c) l'ammissibilità delle spese rendicontate (interessi passivi maturati sul finanziamento bancario e commissione di garanzia);
- d) il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo 13 "Obblighi del beneficiario";
- e) il rispetto della normativa antimafia con le modalità di cui all'Allegato 1-D.

L'erogazione è sospesa quando a carico del beneficiario risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli:

- procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (c.d. caporalato);
- irregolarità contributiva (DURC irregolare);
- esito sfavorevole sul controllo del titolare effettivo ai fini dell'antiriciclaggio;
- accertata la presenza di un ordine di recupero non seguito da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale, si procederà alla sospensione del procedimento di liquidazione del contributo, sino alla data della avvenuta restituzione e del relativo accertamento; il procedimento di liquidazione riprenderà in esito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario

Per le imprese beneficiarie in possesso del *rating di legalità*, l'*Organismo Intermedio* - prima dell'erogazione - effettua un controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

L'istruttoria si conclude con l'erogazione entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di erogazione.

⁶ In questa fase del procedimento, la verifica antiriciclaggio viene effettuata sulla permanenza della titolarità effettiva dichiarata e verificata in sede di ammissione e sulla rendicontazione presentata in relazione alle fattispecie previste dalla disciplina vigente

A seguito della verifica della rendicontazione finale (a saldo) ed in presenza della regolarità della stessa, il credito vantato dal *beneficiario* a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sarà certo, liquido, ma non ancora esigibile, in quanto sottoposto alla condizione sospensiva della verifica della regolarità contributiva (DURC).

L'erogazione a saldo è sospesa previa verifica della regolarità contributiva (DURC) con le modalità di cui al paragrafo 8.3.

Con l'erogazione del saldo l'*operazione* si intende "completata".

8.3 Verifica del DURC in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo

Successivamente alla verifica della rendicontazione (paragrafo 8.4) in fase di erogazione a saldo ed ai fini dell'ammissibilità della spesa, qualora il DURC non risulti regolare, l'*Organismo intermedio* concede il termine di quindici giorni, entro il quale il *beneficiario* può sanare direttamente la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali.

In caso di mancata sanatoria, l'*Organismo intermedio* avvia il procedimento di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 e della circolare n. 36 del 2013 del Ministero del Lavoro (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali) laddove il credito vantato dal *beneficiario* a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sia di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non versati.

In tal caso, l'*Organismo intermedio* attiverà la seguente procedura:

1. con comunicazione preventiva (preavviso di pagamento) all'istituto previdenziale competente, dichiara l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore;
2. con la stessa comunicazione, richiede conferma all'istituto previdenziale presso il quale sussiste l'inadempienza, dell'effettiva consistenza del debito;
3. l'Istituto previdenziale adito, verificata l'attualità dell'inadempienza, comunicherà all'amministrazione procedente i dati per il pagamento con l'indicazione dell'importo effettivo da corrispondere.
4. solo se il debito non supera l'importo totale del contributo correlato alla spesa ritenuta ammissibile e da erogare (certa e liquido/liquidabile) - l'*Organismo intermedio* procede alla regolarizzazione del DURC tramite versamento su F24 della somma dovuta;
5. effettuata la regolarizzazione, l'*Organismo intermedio* acquisito il DURC regolare, provvederà quindi al pagamento al *beneficiario* dell'eventuale somma residua (credito esigibile).

Essendo la regolarità del DURC condizione essenziale ai fini dell'erogazione dell'importo quantificato, la liquidazione dello stesso è sospesa in attesa della regolarizzazione (da parte del *beneficiario*) o dell'intervento sostitutivo (da parte dell'*Organismo intermedio*).

Effettuata il pagamento agli istituti previdenziali, l'*Organismo intermedio* provvederà a liquidare l'eventuale importo residuo al *beneficiario* solo dopo aver ottenuto il DURC regolare.

Qualora il *beneficiario* non sani direttamente la propria posizione debitoria nel termine assegnato dal bando (15/quindici giorni) e non sia possibile da parte dell'*Organismo intermedio* attivare l'intervento sostitutivo (debito previdenziale superiore all'agevolazione da erogare) - permanendo l'irregolarità del DURC - sarà attivato il procedimento di revoca totale e l'eventuale recupero di quanto già erogato in anticipo e/o SAL.

9 Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe

9.1 Variazioni del *progetto*

Sono ammesse variazioni al progetto anche a seguito di modifiche intervenute, purché si realizzi almeno il 70% dell'investimento ammesso.

Eventuali variazioni del *progetto* a seguito di modifiche intervenute dovranno essere comunicate in sede di istanza di erogazione.

In caso di realizzazione di un investimento di importo inferiore all'importo del finanziamento erogato si procederà comunque a ricalcolare l'importo della sovvenzione in c/interessi riproporzionandolo all'importo dell'investimento effettivamente realizzato.

9.2 Variazione del soggetto *beneficiario*

9.2.1 Fattispecie di modifica del soggetto *beneficiario* attraverso operazioni aziendali e relativi obblighi

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà contenere espressamente i riferimenti al *progetto* agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto *beneficiario*.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

L'operazione non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'*operazione* è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito (laddove previsto).

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico *beneficiario* e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Si applica la normativa sugli aiuti in "de minimis", se previsto dal bando.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto *beneficiario* con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Si applica la normativa sugli aiuti in "de minimis", se previsto dal bando.

9.2.2 Prima dell'erogazione del saldo

Nelle operazioni aziendali (con estinzione/non estinzione del soggetto *beneficiario* originario) (paragrafo 9.2.1) che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del *progetto* ad un altro soggetto giuridico (nuovo o già esistente), le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

A seguito di verifica positiva delle suddette condizioni, al nuovo soggetto sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

9.2.3 Procedimento

La domanda di variazione del *beneficiario* deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica.

La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto è causa di revoca dell'agevolazione.

La Regione Toscana/l'*Organismo intermedio*, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto ai benefici del bando e dispone con atto il passaggio dell'agevolazione e delle relative obbligazioni in capo al nuovo soggetto *beneficiario*.

Qualora la modifica del *beneficiario* non possa essere ammessa per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo soggetto *beneficiario*, è disposta la revoca.

Laddove, successivamente al provvedimento di ammissione della modifica del soggetto *beneficiario*, si debba procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate al precedente soggetto *beneficiario*.

Successivamente alla data di presentazione dell'istanza di modifica del soggetto *beneficiario*, l'agevolazione concessa e non erogata è interamente liquidata al nuovo soggetto.

In caso di scissione, l'agevolazione sarà erogata in favore della società che, sulla base di quanto previsto nell'atto modificativo, ha in carico la realizzazione del *progetto*. Se nulla risulta dall'atto, l'agevolazione sarà divisa in parti uguali ed erogato per ciascuna società pro quota, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità solidale nei confronti della Regione Toscana in caso di revoca.

9.2.4 Durante il periodo di mantenimento dell'operazione

Nelle operazioni che comportano investimenti, il soggetto subentrante a seguito di operazioni aziendali (9.2.1) non acquista lo status di *soggetto beneficiario*, ma di soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni del bando e delle normative di riferimento.

In questa fase non interviene la modifica del soggetto *beneficiario*, ma del soggetto obbligato al mantenimento dell'investimento nel *periodo di stabilità* dell'operazione

L'operazione di subentro del soggetto obbligato, previa istruttoria dell'*Organismo intermedio*, si perfeziona con la sottoscrizione di un atto con il quale il nuovo soggetto assume gli obblighi del soggetto *beneficiario*, tra cui la restituzione in caso di revoca.

In presenza di un'operazione di cessione d'azienda (o ramo d'azienda), in caso di revoca, il nuovo soggetto (cessionario) ed il *beneficiario* (cedente) sono responsabili in solido per la restituzione dell'importo revocato.

9.3 Proroga

Entro e non oltre 90/novanta giorni precedenti la conclusione del *progetto*, è possibile richiedere proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a 3 mesi per cause non imputabili al beneficiario.

La richiesta di proroga è soggetta alla valutazione da parte della *Organismo intermedio* entro venti giorni successivi dal ricevimento dell'istanza.

10 Soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di variazioni, rendicontazione ed erogazione, emerga l'esigenza di richiedere integrazioni alla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni da parte del *beneficiario* è fissato nel termine massimo di 15/quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di decadenza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, l'istruttoria è effettuata sulla base della documentazione disponibile presentata.

A seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio i termini di conclusione delle singole fasi si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il soccorso istruttorio non si applica in fase di istruttoria di ammissibilità e relativamente alla documentazione richiesta per la concessione dell'agevolazione a pena di decadenza.

11 Istanza di riesame

L'istanza di riesame può essere presentata dal soggetto partecipante entro il termine di 10/dieci giorni dalla notifica di esclusione.

L'istanza di riesame è non accolta se l'amministrazione (anche attraverso l'*Organismo Intermedio*) non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa.

Nella fase esecutiva successiva alla concessione dell'agevolazione, in relazione alle richieste di erogazione, è garantito il contraddittorio attraverso la comunicazione da parte dell'*Organismo Intermedio* delle ragioni idonee a rigettare e/o rimodulare in tutto o parte la richiesta.

12 Monitoraggio, ispezioni e controlli

12.1 Monitoraggio

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'*Organismo intermedio* o altro ente a ciò autorizzato - adempie agli obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa UE, nazionale e regionale.

Il monitoraggio potrà essere effettuato dai *beneficiari* tramite compilazione on-line di questionari periodici sullo stato del *progetto* e/o il raggiungimento degli obiettivi proposti o ispezioni in loco da parte della *Regione/Organismi intermedi* con raccolta di informazioni e dati sull'investimento realizzato.

12.2 Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione a saldo, la Regione direttamente o tramite l'*Organismo intermedio* o altro ente a ciò autorizzato, procederà a controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari per la verifica del rispetto degli obblighi a pena di revoca previsti dal bando.

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'Organismo intermedio o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

La verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 può essere effettuata in ogni momento, anche successivamente all'erogazione dell'agevolazione, per la quale sono rese le dichiarazioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000.

13 Obblighi del beneficiario

Il *beneficiario* è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi che, ove non mantenuti, portano alla revoca dell'agevolazione per inadempimento, attraverso l'adozione di un **atto di revoca**:

1. realizzare il *progetto* ammesso all'agevolazione, anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate;
2. realizzare il *progetto* entro 15 mesi a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione secondo le modalità di cui al paragrafo 5.2.1 , salvo proroga laddove concessa;
3. mantenere l'investimento (*operazione*) oggetto dell'intervento per il *periodo di stabilità* stabilito dal bando (3 anni successivi all'erogazione del saldo);
4. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento. Ai sensi dell'art. 50 del Reg.UE n. 2021/1060, il destinatario dell'agevolazione deve:
 - fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;
5. rispettare le disposizioni in materia di cumulo tra aiuti di Stato;

6. restituire la quota di agevolazione, eccedente e non spettante, accertata a seguito di controlli anche successivi all'erogazione a saldo;

7. realizzare il progetto, anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate, per almeno il 70/settanta per cento dell'investimento ammesso. Le modifiche devono essere comunicate in sede di istanza di erogazione;

8. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del *progetto*, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo ed ispezioni della Regione o soggetti incaricati dalla stessa e altri organismi pubblici aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;

9. mantenere per tutta la durata della fase di realizzazione del *progetto* e fino all'erogazione a saldo, i seguenti requisiti:

- iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
- localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando";
- casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di *domicilio digitale* valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del *progetto*, direttamente imputabile al *beneficiario*;
- DURC regolare;
- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
- assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente accertati e non più impugnabili, dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);
- non avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze definitive anche nella forma del decreto penale di condanna o di patteggiamento per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);
- stato di impresa attiva; in caso di impresa non attiva al momento di presentazione della domanda, lo stato di impresa attiva deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione del saldo;
- rispetto della normativa antimafia;
- *rating di legalità*; [se posseduto e dichiarato]; in caso di venir meno del *rating di legalità*, di comunicarne la perdita e fornire le dichiarazioni necessarie ai sensi del DPR n. 445/2000 per l'attivazione dei controlli;

10. mantenere per tre anni successivi all'erogazione del saldo i seguenti requisiti :

- iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
- localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando;
- stato di impresa attiva;

- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
- assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
- casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di *domicilio digitale* valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del *progetto*, direttamente imputabile al *beneficiario*;

11. garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale;

12. non effettuare una *delocalizzazione* verso lo stabilimento destinatario dell'*investimento iniziale* per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;

13. non effettuare una *delocalizzazione* dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nel *periodo di stabilità* dell'*operazione*;

14. non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'*operazione* agevolata e l'investimento realizzato - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del *progetto*, salvi i casi di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto, laddove è dimostrato il mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo. Qualora il periodo di utilizzo del singolo bene oggetto di agevolazione all'interno del processo produttivo sia inferiore alla durata del "vincolo di mantenimento", esso può essere sostituito per obsolescenza - previa istanza motivata ed autorizzazione della Regione Toscana - con un bene avente caratteristiche analoghe o superiori; in questo caso il *beneficiario* deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori.

15. comunicare all'Organismo Intermedio tutti i casi che comportano una riduzione degli interessi dovuti, quali:

- estinzione anticipata del finanziamento bancario;
- rescissione/risoluzione del contratto di finanziamento bancario;
- modifica del piano di ammortamento definitivo (presentato in fase di erogazione dell'aiuto) e/o delle modalità di rimborso dello stesso;

14 Decadenza

L'accertata mancanza anche di uno solo dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto *beneficiario* - accertato successivamente alla concessione - determina la decadenza dell'agevolazione che si formalizza attraverso un **atto di revoca** della concessione dell'agevolazione.

Costituiscono causa di decadenza:

1. la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;
2. l'esito negativo dei controlli svolti nei centoventi giorni successivi alla concessione sui requisiti di ammissibilità;
3. l'esito negativo dei controlli ex post effettuati nel corso della realizzazione del *progetto* e nel periodo di mantenimento dell'investimento;

4. irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;
5. l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 co. 3 della L.R. n. 71/2017;
6. la rinuncia all'agevolazione trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore;
7. l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
8. esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. nn. 445/2000.

15 Revoca dell'agevolazione

Il mancato rispetto degli obblighi da parte del soggetto *beneficiario* (paragrafo 13) , l'accertata decadenza dall'agevolazione (paragrafo 14) comportano l'adozione dell'atto di revoca totale da parte della Regione Toscana.

La revoca totale dell'agevolazione consegue altresì al venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il primo anno del periodo di mantenimento dello stesso.

15.1 Revoca parziale

Revoca parziale per stabilità dell'operazione

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di tre anni di mantenimento dello stesso, salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è calcolata come segue:

- a. dal primo mese al dodicesimo mese, revoca pari al 100%;
- a. dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75%;
- b. dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50%.

Revoca parziale a seguito di variazioni del piano di ammortamento comunicate

Costituiscono, inoltre, cause di revoca parziale del solo contributo in c/interessi, che comportano la rideterminazione dell'agevolazione concessa ed erogata con conseguente revoca e recupero della parte non spettante, le seguenti fattispecie:

- le variazioni del piano di ammortamento o delle modalità di rimborso del finanziamento bancario, che comportino una riduzione degli interessi;
- l'estinzione anticipata del finanziamento bancario da parte del beneficiario.

15.2 Procedimento di revoca

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza (paragrafo 14) o per mancato rispetto degli obblighi (paragrafo 13) da parte del *beneficiario*.

La Regione Toscana procede con atto di **revoca totale o parziale** ed al conseguente **recupero delle risorse** eventualmente erogate e non dovute.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio da parte del *beneficiario* e fino all'adozione dell'atto di revoca.

Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto *beneficiario*.

Le comunicazioni fatte al *domicilio digitale (PEC)* tramite gestore PEC autorizzato o tramite altra piattaforma legalmente riconosciuta a livello nazionale ai sensi del art.3-bis, punto 4-quinquies del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 79/2022 verranno considerate quali notifica al soggetto *beneficiario*.

Ferma restando ogni responsabilità di carattere amministrativo e civile, sono fatte salve ulteriore responsabilità di natura erariale e penale derivanti dal provvedimento amministrativo di revoca.

15.2.1 Procedimento di revoca totale

La Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il *beneficiario* può presentare alla Regione Toscana o all'*Organismo intermedio* scritti difensivi redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto *beneficiario*, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

La Regione Toscana o l'*Organismo intermedio*, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario* tramite *PEC*.

A seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio*:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e *beneficiario*.

In caso di **rinuncia all'agevolazione oltre i termini** (intervenuta oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione), la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* non avvia il procedimento di revoca, ma comunica al *beneficiario* la "presa d'atto" della rinuncia e contestuale conferma di revoca dell'agevolazione.

Se è l'*Organismo intermedio* a comunicare la "presa d'atto" della rinuncia al *beneficiario*, con la stessa la pratica è trasferita alla Regione Toscana per l'adozione del conseguente atto di revoca con o senza recupero (a seconda che vi sia stata o meno erogazione di risorse in anticipo).

Se la rinuncia oltre i termini è intervenuta in presenza di altri motivi di revoca accertati dall'*Organismo intermedio* (es. mancata realizzazione entro i termini, perdita di altri requisiti previsti dal bando) e cronologicamente anteriori ad essi, la rinuncia si considera assorbita in essi e la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* procederà all'avvio del procedimento di revoca per i suddetti motivi.

15.2.2 Procedimento di revoca parziale

Nel caso di revoca parziale per stabilità dell'operazione, l'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è pari o superiore al 50 % dell'agevolazione concessa.

Nel caso di revoca parziale a seguito di variazioni del piano di ammortamento, si procede alla revoca parziale del contributo in c/interessi sulla base della rideterminazione degli stessi.

L'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento, nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L'avvio del procedimento di revoca dovrà riportare l'indicazione dell'intervallo temporale per il quale è contestato il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione.

Entro il predetto termine di quindici giorni, il *beneficiario* può presentare alla Regione Toscana o all'*Organismo intermedio* scritti difensivi, redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto *beneficiario*, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

L'*Organismo intermedio*, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario* tramite PEC.

In particolare, a seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio*:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data in cui è venuto meno l'investimento. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e *beneficiario in caso di contenzioso giudiziario*.

16 Procedimento di recupero

Il provvedimento di revoca adottato è notificato al *beneficiario* revocato insieme all'ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di revoca, il soggetto revocato ha facoltà di presentare, ai riferimenti riportati nella notifica ricevuta, una istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del D.P.G.R. del 19/12/2001, n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Decorsi 60/sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora il destinatario non abbia corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana - tramite il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio - provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fidejussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

17 Rimborsi e sanzioni

17.1 Rimborsi

In caso di revoca dell'agevolazione per rinuncia da parte del *beneficiario* trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico del *beneficiario* il pagamento di un **rimborso forfetario** dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione sulla base di tariffe determinate in proporzione all'entità dell'agevolazione con Delibera di Giunta Regionale.

17.2 Sanzioni

L'adozione dell'atto di revoca totale determina l'applicazione delle seguenti sanzioni.

1. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'art. 9 del D.L.gs. n. 123/1998.

2. Il *soggetto destinatario* non può accedere ai bandi per agevolazioni emanati della Regione Toscana per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione di precedenti provvedimenti di revoca nei suoi confronti, se l'atto è stato adottato per uno o più dei seguenti motivi:

- a. venir meno dell'*unità produttiva* localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- b. b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- c. c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e non più impugnabili;
- d. d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziario definitivo;
- e. e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.

3. In ogni caso il *soggetto destinatario* non può accedere alle agevolazioni se, al momento della domanda, è in essere nei suoi confronti un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da

precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o della L.R. n. 35/2000; costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il *soggetto destinatario* ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze. Se le suddette posizioni debitorie sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione.

.18 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

I dati personali raccolti al fine della partecipazione al bando ai sensi della L.R. n. 71/2017 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali.

A tal fine si comunica che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è *necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico*.

2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.

Il Responsabile del Trattamento è l'*Organismo intermedio* Sviluppo Toscana SPA nella persona del legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale Viale Giacomo Matteotti, 60 - 50132 Firenze [PEC legal@cert.sviluppo.toscana.it](mailto:PEC_legal@cert.sviluppo.toscana.it).

4. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al bando e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

5. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.

6. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

7. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp_dpo@regione.toscana.it

8. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

9. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (cd. "diritto all'oblio") nei limiti di cui all'art. 17 del Reg. (UE) n. 2016/679.

19 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive.

Il diritto di accesso⁷ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02/10/2017.

20 Disposizioni generali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie sono effettuate di norma tramite Posta Elettronica Certificata (*PEC*), alla casella eletta quale *domicilio digitale*. L'indirizzo di *PEC* di presidio del Settore è regionetoscana@postacert.toscana.it.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali alla Regione Toscana da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate alla casella PEC sopra riportata.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di agevolazione. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet www.sviluppo.toscana.it e www.regione.toscana.it le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

La Regione Toscana si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

21 Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia a carattere negoziale derivante o connessa al bando, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

22 Elenco allegati

- 1/A Progetti ammissibili
- 1/B Progetti "Green"
- 1/C Codici Nace Esclusi
- 1/D Antimafia
- 1/E Obblighi di trasparenza
- 2 Fac simile domanda
- 3 Dichiarazione dimensione aziendale

⁷ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

23 Riferimenti normativi

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06/05/2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21/04/2004 recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- DIRETTIVA 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/06/2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
- REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- REGOLAMENTO (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti"

NAZIONALE

- L. 23/11/1939, n. 1966 "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione"
- REGIO DECRETO 16/03/1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"
- L. 24/11/1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"

- L. 10/06/1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici"
- D.L. 12/09/1983, n. 463, convertito con L. 11/11/1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- L. 19/03/1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"
- L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- L. 31/01/1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative"
- D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"
- D.M. Tesoro 22/04/1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09/05/1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- L. 27/12/1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"
- D.Lgs. 04/08/1999, n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"
- D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- L. 05/03/2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"
- D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"
- D.L. 07/02/2003, n. 15 "Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale" convertito con modificazioni dalla L. 08/04/2003, n. 62
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificata con D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento del GDPR
- D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- D.M. Attività Produttive 18/04/2005 "Adeguamento alla disciplina UE dei criteri di individuazione delle PMI"
- D.M. MIUR 06/12/2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione UE di piccola e media impresa"
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"

- D.P.C.M. 23/05/2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"
- DECRETO LEGISLATIVO 21/11/2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione."
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)
- D.P.R. 03/10/2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione"
- D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"
- D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"
- L. 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
- D.M. 10/08/2011, n. 168 "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240"
- D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"
- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22/12/2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"
- D.L. 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- D.L. 07/05/2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- D.L. 18/10/2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221
- L. 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 14/11/2012 "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 12/11/2012, n. 24075 "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, come modificato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020"
- L. 14/01/2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"
- D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13/03/2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti"

- D. Lgs. 14/04/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"
- D.M. 14/01/2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"
- DECRETO MEF-MISE del 20/02/2014, n. 57 "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"
- D.Lgs. 04/03/2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI"
- D.L. 20/03/2014, n. 34 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva", convertito dalla L. 16/05/2014
- D.L. 24/01/2015, n. 3 "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti", convertito dalla L. 24/03/2015, n. 33
- D.M. 30/01/2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (DURC)
- DECRETO 31/05/2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"
- L. 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
- L. 28/12/2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
- D.Lgs. 12/05/2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 13/07/2016 "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità"
- D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 15/05/2018 - "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità" (Delibera n. 27165)
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"
- D.L. 30/04/2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58
- D. Lgs. 04/10/2019, n. 125 "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE"
- D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120

- L. 05/11/2021, n. 162 "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo"
- D.L. 31/03/2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108
- DPCM 29/04/2022 "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità"
- D.Lgs. 17/06/2022, n. 83 "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)"
- D.L. 24/02/2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41
- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- L. 27/10/2023, n. 160 "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche"

REGIONE TOSCANA

- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01/10/2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"
- D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)"
- L.R. 26/01/2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"
- L.R. 13/07/2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 1019 del 01/12/2008 "POR CRo 2007-2013 Fesr. Asse 1. Modalità di valutazione programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Orientamenti agli Uffici regionali"
- L.R. 23/07/2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"
- L.R. 05/10/2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"
- DECISIONE G.R. n. 3 del 23/07/2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"

- DECISIONE G.R. n. 36 del 30/07/2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CREO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 965 del 29/10/2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CREO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 359 del 20/05/2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"
- DELIBERA G.R. n. 643 del 28/07/2014 "Elenco delle attività economiche ATECO/NACE 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori e turismo, commercio e cultura"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 07/05/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"
- DELIBERA G.R. n. 917 del 27/10/2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"
- DELIBERA G.R. n. 1246 del 22/12/2014 "Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della DGR n. 295/2009"
- L.R. 07/01/2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 25/10/2016 "Decisione di Giunta regionale relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 240 del 20/03/2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 09/05/2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"
- L.R. 05/06/2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"
- DELIBERA G.R. n. 990 del 18/09/2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"
- DELIBERA G.R. n. 1040 del 02/10/2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"
- L.R. 12/12/2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- L.R. 03/03/2020, n. 16 "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla L.R. 71/2017"
- L.R. 16/03/2023, n. 13 "Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. n. 71/2017"
- DGR n.325 del 27/03/2023 "Direttive per la pubblicazione di dati personali di persone fisiche, liberi professionisti, imprese individuali e società di persone in applicazione della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- Dec Dir Gen. Del 23/05/2023 "Linee guida sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali"

- DELIBERA G.R. n. 922 del 31/07/2023 "L.R. 71/2017. Indirizzi interpretativi e applicativi delle disposizioni in materia di stabilità delle operazioni e di delocalizzazione nel quadro degli interventi di sostegno alle imprese"
- DELIBERA G.R. n. 1059 del 11/09/2023 "L.R. 71/2017. Limiti alla delocalizzazione delle grandi imprese beneficiarie di aiuti"
- DELIBERA G.R. n. 1155 del 09/10/2023 "Elenco delle attività economiche Ateco 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori e turismo, commercio e cultura. Aggiornamento deliberazione 643/2014"
- DECISIONE G.R. n. 38 del 15/04/2024 " L.r. n. 71/2017 - Indirizzi agli uffici della Direzione Attività Produttive in merito alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza alternative alla liquidazione giudiziaria, attivate ai sensi del D.Lgs 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"
- DELIBERA G.R. n. 757 del 25/06/2024 "PR Fesr 2021-2027 - Azione 1.3.2. Sostegno alle PMI – investimenti produttivi. Criteri e modalità per l'accesso alle sovvenzioni per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia sui finanziamenti concessi dalle banche sulla linea di credito "Regione Toscana EU blending 2023-0118" della BEI"
- DELIBERA G.R. n. 843 del 15/07/2024 "Adeguamenti e modifiche alle DGR n. 748, n. 755, n. 756 e 757 del 25/06/2024 di approvazione dei criteri e modalità per l'accesso alle sovvenzioni per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia sui finanziamenti concessi dalle banche";
- Delibera di Giunta regionale n. 1174 del 21.10.2024 "PR Toscana FESR Toscana 2021-2027 1.3.2. "Sostegno alle PMI – Investimenti Produttivi". Monitoraggio periodico sull'andamento degli interventi previsti dalle Delibere n. 756 e n. 757 del 25/06/2024".

GLOSSARIO

"Avvio dei lavori": la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

"Beneficiario": PMI e professionisti quali destinatari finali dell'agevolazione;

"Codice unico di progetto" (CUP): Codice Unico di Progetto (CUP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico. I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere (nello specifico) in: a) incentivi a favore di attività produttive, b) contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, c) sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall'Organismo intermedio;

"Delocalizzazione": trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE⁸ (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del *beneficiario* nel SEE; *da intendersi, altresì, come trasferimento effettuato a qualunque titolo dell'attività produttiva o parti di essa, dal territorio regionale, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, come previsto dalla DGR. n. 922/2023*;

"Domicilio digitale": indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", art. 24 co. 1 punto e) convertito con L. 14/09/2020 n. 120 ha reso il Domicilio Digitale obbligatorio per imprese e *professionisti*;

"ESL": Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso al *beneficiario*;

"Identità digitale": insieme di specifiche credenziali personali e/o dispositivi che supportano un processo in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L'autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento in modo incontrovertibile dell'utente elettronico/telematico. Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) – Reg. UE n. 910/2014 sull'identità digitale - fornisce la base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; in Italia lo SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) se rilasciati dagli operatori autorizzati sono strumenti per l'identità digitale;

"Impresa in difficoltà": impresa che ricade in almeno uno delle seguenti condizioni:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle *PMI* costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE⁹ e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

⁸ Spazio Economico Europeo, istituito allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione Europea al proprio mercato interno ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

⁹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

b) nel caso di società, se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle *PMI* costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;

e) nel caso di un'impresa diversa da una *PMI*, se negli ultimi due anni:

- i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
- ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

"Impresa unica": insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- d. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- e. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

"Impronta elettronica": rappresentazione digitale del documento, composta da una sequenza di caratteri esadecimali di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l'applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l'impronta stessa ed il documento di origine;

"Investimento iniziale" si intende:

- a) un investimento in *attivi materiali* e *attivi immateriali* relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni

con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

"Operazione":

- a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati;
- b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo pubblico allo strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

"Operazione completata": operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari (erogazione a saldo);

"Organismo intermedio": organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità della Regione o che svolge compiti o funzioni di soggetto gestore del bando per conto della Regione: Sviluppo Toscana S.P.A.;

"Periodo di stabilità": periodo che intercorre tra la data di erogazione del saldo e i 3 anni successivi ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e dell'art. 20, c.2 della L.R. 71/2017;

"PEC": Posta Elettronica Certificata;

"PMI": *microimprese, piccole imprese e medie imprese*, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014. In particolare, sono definite:

- a. *"Medie imprese"*: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- f. *"Piccole imprese"*: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- g. *"Microimprese"*: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

"Procedura a sportello": le domande sono registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione; le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili;

"Procedura automatica": procedura di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 123/1998, che si applica qualora non risulti necessaria per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

"Professionisti": soggetti titolari di partita IVA e/o iscritti al REA o Registro delle imprese che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente arti o professioni comprese le professioni intellettuali di cui all'art. 2229 C.c. e le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art.1, co. 2 L.14.01.2013 n.4;

"Progetto": insieme di attività e/o procedure predisposte per la partecipazione alla selezione e al finanziamento nell'ambito del bando e identificato attraverso un CUP (Codice Unico di Progetto). Il progetto contiene la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese da sostenere.

Nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027¹⁰ il CUP è assegnato a livello di "operazione";

"Rating di legalità": indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle certificate. Istituito ai sensi dell'art.5-ter del D.L. 24/01/2012, n.1, convertito, con modificazioni con L. 24/03/2012, n. 27; modalità attuative D.M. Economia e finanze e Sviluppo Economico 20/02/2014, n. 57, delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020) e delibera AGCM 15/05/2018 n. 27165;

"Regolamento di esenzione": il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; il Reg. (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16/12/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

"Registro nazionale aiuti - RNA": banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero imprese e made in Italy) - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L. 05/03/2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, co. 1, della L. 24/12/2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

"Sovvenzione": contributo finanziario accordato a titolo di liberalità;

"Tasso di riferimento": tasso in vigore di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008);

"Titolare effettivo": secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica - o le persone - che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari¹¹;

"Unità produttiva": struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L'unità produttiva oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario, ed è dimostrabile/verificabile:

- nel caso di PMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;
- nel caso di (liberi) professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 26/10/1972, n.633;

¹⁰Art. 2 del Reg.(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti".

¹¹Art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e Art. 69/2 Reg (UE) 1060/2021

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**